SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 128

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 3 giugno 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 5 maggio 1999, n. **155.**

Delega al Governo per l'istituzione di nuovi tribunali e per la revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1999, n. **156.**

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e le attività integrative delle istituzioni scolastiche . . . . . . Pag. 5

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 20 maggio 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli «ingegneri» e l'esercizio della professione. . . . . Pag. 8

Ministero dell'interno

DECRETO 25 maggio 1999.

Determinazione della data e dell'orario per la votazione, presso i seggi istituiti nei Paesi membri dell'Unione europea, degli elettori italiani ivi residenti, in occasione delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo . Pag. 9

DECRETO 26 maggio 1999.

Disposizioni in materia elettorale ai capi degli uffici consolari per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo . . . . Pag. 10

Ministero delle finanze

DECRETO 17 maggio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Reggio Calabria Pag. 12

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 14 aprile 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia al ruolo degli agenti di affari in mediazione . . . . . Pag. 13

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 30 aprile 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Nuova Europa - Società cooperativa a r.l.», in Bordighera, e nomina del commissario liquidatore . . . . . Pag. 13

DECRETO 5 maggio 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di lavoro a responsabilità limitata «Cansignorio», in Verona, e nomina del commissario liquidatore . . . . . Pag. 14

DECRETO 10 maggio 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Hermada - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Terracina, e nomina del commissario liquidatore . . . . . Pag. 14

DECRETO 10 maggio 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Teknocoop a r.l.», in Altamura, e nomina del commissario liquidatore . . . . . Pag. 15

DECRETO 10 maggio 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa mista «Energia duemila - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Sermoneta, e nomina del commissario liquidatore . . . . . Pag. 15

DECRETO 14 maggio 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ser.Co.Val. - Società cooperativa a r.l.», in Vico Canavese, e nomina del commissario liquidatore . . . Pag. 16

DECRETO 17 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Meridionale pugliese», in Brindisi . . . . . Pag. 16

DECRETO 17 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Zoan», in Brindisi . . . . . Pag. 17

DECRETO 17 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Consorzio edile artigiano Brindisi», in Brindisi. Pag. 17

DECRETO 17 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Appia», in Brindisi . . . . . Pag. 18

DECRETO 17 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Giovani Erchiolani», in Erchie . . . . . Pag. 18

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO 22 aprile 1999.

Attuazione delle direttive 98/55/CE e 98/74/CE della Commissione rispettivamente in data 17 luglio 1998 e 1° ottobre 1998 che modificano la direttiva 93/75/CEE, concernente le condizioni minime necessarie per le navi dirette ai porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti, attuata con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1997, n. 268 . . . . . Pag. 19

Ministero delle comunicazioni

DECRETO 24 maggio 1999.

Istituzione del servizio «corriere prioritario» e rimodulazione delle tariffe del corriere ordinario . . . . . Pag. 25

Ministero della difesa

DIRETTIVA 19 aprile 1999.

Disposizioni tecniche per l'applicazione del decreto ministeriale 26 marzo 1999 relativo all'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare. Pag. 27

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità di bacino del fiume Serchio

DELIBERAZIONE 13 aprile 1999.

Limiti amministrativi del bacino pilota del fiume Serchio (delibera del comitato istituzionale n. 72 del 17 febbraio 1998): Variazione. Conseguente adeguamento nel territorio di Camaiore della misura di salvaguardia per la riduzione del rischio idraulico adottata con delibera del comitato istituzionale n. 74 del 6 maggio 1998. (Deliberazione n. 86) . Pag. 56

DELIBERAZIONE 13 aprile 1999.

Misura di salvaguardia per la riduzione del rischio idraulico nel bacino della fossa media, comune di Lucca, ai sensi dell'art. 17, comma 6-*bis*, della legge 18 maggio 1989, n. 183. (Deliberazione n. 87) . . . . . Pag. 57

Università di Pisa

DECRETO RETTORALE 12 maggio 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . Pag. 59

CIRCOLARI

Ministero delle finanze

CIRCOLARE 26 maggio 1999, n. **118/E.**

Tributi locali - Potere regolamentare di comuni e province - Decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997. Parte prima: limiti al contenuto dei regolamenti; interventi del Ministero delle finanze. Parte seconda: ripartizione di competenze fra gli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze; indicazione degli uffici del Ministero ai quali i comuni e le province devono inviare i regolamenti . . . . Pag. 60

CIRCOLARE 27 maggio 1999, n. **120/E.**

Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Istruzioni per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 1999 . . . . Pag. 62

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Trasferimento della sede dell'ambasciata d'Italia in Germania da Bonn a Berlino con conseguente soppressione del consolato generale d'Italia di prima classe in Berlino ed istituzione di una cancelleria consolare presso l'ambasciata . . . . Pag. 72

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 2 giugno 1999 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . . Pag. 72

Ministero dell'ambiente: Individuazione dell'associazione «Terranostra», in Roma, tra le associazioni di protezione ambientale . . . . Pag. 72

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma per crisi aziendale . . . . Pag. 73

Provvedimenti concernenti l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione . . . . Pag. 74

Provvedimenti di approvazione dei programmi di riorganizzazione industriale . . . . Pag. 74

Accertamento dei presupposti per il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 74

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale . . . . Pag. 75

Approvazione del programma di conversione aziendale a favore della ditta S.r.l. Mawel industriale, in Alba . Pag. 75

Annullamento del decreto direttoriale 1° dicembre 1998 concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cantina oleificio riforma fondiaria», in S. Pancrazio Salentino . . . . Pag. 75

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Grosservice - Soc. coop. a r.l.», in Venezia-Mestre. Pag. 75

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Agrivelino - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Rieti . . . . Pag. 75

Comune di Bitonto: Variante al Piano regolatore generale del comune di Bitonto . . . . Pag. 75

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 19 febbraio 1999 recante: «Legge 17 dicembre 1971, n. 1158, concernente: "Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il Continente". (Deliberazione n. 33/99)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 124 del 29 maggio 1999) . . . . Pag. 76

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 106

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di adozione da parte dei comuni di regolamenti disciplinanti tributi propri.

99A4276

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 5 maggio 1999, n. **155.**

Delega al Governo per l'istituzione di nuovi tribunali e per la revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a decongestionare i tribunali di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire, se necessario, nuovi tribunali nei corrispondenti circondari anche, eventualmente, attraverso la suddivisione territoriale del comune capoluogo;

b) ridefinire, se necessario, i confini dei circondari limitrofi ricomprendendo in essi territori appartenenti ai tribunali da decongestionare;

c) tener conto, nella eventuale istituzione di nuovi circondari e nella determinazione dei confini, dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede dell'ufficio, nonché del carico di lavoro atteso, in materia civile e penale;

d) limitare a non più di due il numero complessivo dei nuovi tribunali di cui verrà eventualmente prevista l'istituzione ai sensi della lettera *a)* ed escludere che la ridefinizione dei confini dei circondari di cui alla lettera *b)* possa comportare oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

e) prevedere che le disposizioni emanate in forza della presente delega abbiano efficacia con la medesima decorrenza delle disposizioni del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, le norme di coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi ivi previsti con le altre leggi dello Stato, nonché ad introdurre una disciplina transitoria diretta a regolare il trasferimento degli affari ai nuovi uffici, fissando le fasi del procedimento oltre le quali detto trasferimento non avviene.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, perché sia espresso dalle competenti commissioni permanenti un motivato parere entro il termine di quaranta giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

Art. 2.

1. Per le esigenze relative all'acquisizione degli immobili, nonché alle spese di primo impianto degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, è autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di lire 39.750 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. All'onere derivante dalle spese di funzionamento degli uffici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, valutato complessivamente in lire 6.000 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3033):

Presentato dal sen. BATTAGLIA ed altri il 29 gennaio 1998.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 24 febbraio 1998, con parere delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 15, 16 settembre e 5 novembre 1998.

Esaminato in aula il 19 novembre 1988 e approvato il 26 novembre 1998.

Camera dei deputati (atto n. 5458):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 3 dicembre 1998, con parere delle commissioni I e V.

Esaminato dalla II commissione il 16, 17 dicembre 1998; 27 gennaio; 2 e 3 febbraio 1999.

Esaminato in aula l'8, 11 e 16 febbraio 1999 e approvato con modificazioni, il 17 febbraio 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 3033/*B*):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 23 febbraio 1999, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 3, 4 e 24 marzo 1999.

Esaminato in aula il 27 aprile 1999 e approvato il 28 aprile 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— La legge 16 luglio 1997, n. 254, reca: «Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado».

99G0237

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1999, n. **156.**

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e le attività integrative delle istituzioni scolastiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Visto l'articolo 3, comma 5-*bis*, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567;

Ritenuta la necessità di arrecare modificazioni ed integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 1996, in particolare per quanto concerne una più comprensiva definizione delle attività scolastiche, l'utilizzazione nelle medesime di docenti in esubero, la costituzione formale delle associazioni studentesche, il completamento della disciplina della consulta provinciale e l'indicazione delle risorse finanziarie destinate al suo funzionamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 1999;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.
Modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche, sono apportate le modificazioni ed integrazioni di cui al presente decreto.

Art. 2.
Definizione delle attività scolastiche

1. All'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1-bis*. Tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, anche in rete o in partenariato con altre istituzioni e agenzie del territorio, sono proprie della scuola; in particolare sono da considerare attività scolastiche a tutti gli effetti, ivi compresi quelli dell'ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato e quelli connessi alla tutela del diritto d'autore, tirocini, corsi post-diploma, attività extra curriculari culturali, di sport per tutti, agonistiche e preagonistiche e, comunque, tutte le attività svolte in base al presente regolamento.».

Art. 3.

Utilizzazione dei docenti in esubero

1. All'articolo 4, dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«*9-bis.* Nei limiti consentiti dalla disponibilità di personale in esubero e secondo i criteri e le modalità concordate nei contratti collettivi decentrati, potranno essere disposte utilizzazioni di docenti delle scuole di ogni ordine e grado, senza oneri per lo Stato, per finalità di sostegno delle iniziative previste dal presente regolamento e delle iniziative ad esse collegate di orientamento, educazione motoria, fisica e sportiva, incremento del successo scolastico, nonché per il recupero delle scolarità.».

Art. 4.

Associazioni studentesche

1. All'articolo 5, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1-bis.* Alle associazioni studentesche si applicano le norme del codice civile sulle associazioni non riconosciute. L'associazione studentesca può costituirsi mediante deposito gratuito agli atti dell'Istituto del testo originale degli accordi di cui all'articolo 36 del codice civile. La rappresentanza dell'associazione è conferita ad uno studente maggiorenne.».

Art. 5.

Consulta provinciale

1. L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. — *1.* Due rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola di istruzione secondaria superiore si riuniscono in consulta provinciale in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione dal provveditorato agli studi che assicura alla consulta il supporto organizzativo e la consulenza tecnico-scientifica. L'elezione di tali rappresentanti avviene entro il 31 ottobre di ogni anno con le stesse modalità della elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto. La consulta è convocata dal provveditore agli studi entro quindici giorni dal completamento delle operazioni elettorali.

2. La consulta provinciale degli studenti ha il compito di:

a) assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione secondaria superiore della provincia, anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le iniziative di cui al presente regolamento e di formulare proposte di intervento che superino la dimensione del singolo istituto, anche sulla base di accordi quadro da stipularsi tra il provveditore agli studi, gli enti locali, la regione, le associazioni degli studenti e degli ex studenti, dell'utenza e del volontariato, le organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione;

b) formulare proposte ed esprimere pareri al provveditorato, agli enti locali competenti e agli organi collegiali territoriali;

c) istituire, in collaborazione con il provveditorato agli studi, uno sportello informativo per gli studenti con particolare riferimento all'attuazione del presente regolamento e dello statuto delle studentesse e degli studenti e alle attività di orientamento;

d) promuovere iniziative di carattere trasnazionale;

e) designare i rappresentanti degli studenti nell'organo di garanzia previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

3. La consulta si dota di un proprio regolamento, a norma del quale elegge un presidente ed un consiglio di presidenza.

4. Al fine di assicurare continuità di indirizzo nella gestione e favorire il pieno inserimento dei neo eletti, i componenti del consiglio di presidenza della consulta che hanno terminato il curriculo scolastico o non sono stati rieletti dal proprio istituto, possono, a richiesta e a titolo gratuito, essere nominati dalla consulta consulenti per non più di un anno scolastico. Per quel periodo transitorio ad essi si applica il trattamento previsto per i membri della consulta.

5. Le consulte appartenenti ad una stessa regione possono dare vita a momenti di coordinamento e di rappresentanza a livello regionale, stabilendone la composizione e le modalità organizzative.

6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è individuata una sede di coordinamento e di rappresentanza delle consulte a livello nazionale.».

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Dopo l'articolo 6, così come sostituito dall'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis.* — *1.* Con le risorse finanziarie destinate alle attività previste dal presente regolamento sono, altresì, coperti gli oneri derivanti dalla completa realizzazione di iniziative attuate all'esterno degli istituti, come deliberate dai competenti organi, nonché il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, nella misura prevista per i dipendenti della VIII qualifica funzionale del comparto Ministeri, in favore dei componenti delle consulte e degli studenti individuati per la partecipazione alle predette iniziative.

2. Sui fondi di cui sopra, in ciascuna provincia, è accantonata una quota non inferiore al 7 per cento, utilizzabile dalla consulta provinciale per esigenze connesse alla propria organizzazione e al proprio funzionamento e per l'attuazione delle iniziative deliberate. Ai membri delle consulte provinciali, nei limiti delle disponibilità sopra indicate, sono rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno connesse all'esercizio delle loro funzioni. Tali rimborsi possono essere corrisposti,

in alternativa, dai consigli di istituto nei limiti delle disponibilità finanziarie degli istituti destinati alle omologhe finalità.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1999
Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 21

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i raprorti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali».

— Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado».

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 5-*bis*, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica):

«5-*bis.* Con regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è disciplinata la materia prevista dalla direttiva del Ministro della pubblica istruzione 3 aprile 1996, n. 133. Il finanziamento di cui al comma 5 è finalizzato all'attuazione del predetto regolamento».

— Il D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, reca: «Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche».

— Il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, reca: «Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria».

Nota all'art. 1:

— Per il titolo del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 36 del codice civile:

«Art. 36 *(Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute).* — L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.

Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria):

«4. Il dirigente dell'amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto, per la scuola secondaria superiore, da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori».

99G0202

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 20 maggio 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli «ingegneri» e l'esercizio della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Gessler Christoph, nato a Sigmaringen il 23 gennaio 1966, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Preso atto che è in possesso del titolo di studio «Dipl. ing. (FH)» in «bauingeniuerwesen» conseguito presso la Fachhoschule Konstanz nel febbraio 1991;

Considerato che il richiedente inoltre ha svolto attività professionale per un periodo superiore ai due anni;

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 19 febbraio 1998;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto ciò in analogia a quanto deciso in casi similari;

Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in anni uno;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Gessler Christoph, nato a Sigmaringen il 23 gennaio 1966, cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo di studio post-secondario di «diplom ingenieur (FH)» in «bauingeniuerwesen», di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» e l'esercizio della professione.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell' allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie:

a) impianti elettrici;

b) termotecnica.

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale:

il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

b) Tirocinio di adattamento:

ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del pre-

sente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 20 maggio 1999

Il direttore generale: HINNA DANESI

99A4419

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 25 maggio 1999.

Determinazione della data e dell'orario per la votazione, presso i seggi istituiti nei Paesi membri dell'Unione europea, degli elettori italiani ivi residenti, in occasione delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 aprile 1999, con il quale sono stati convocati per domenica 13 giugno 1999 i comizi per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, che prevede la costituzione, presso ogni ufficio elettorale circoscrizionale, di seggi speciali con il compito di provvedere allo spoglio nel territorio italiano dei voti espressi nelle sezioni istituite nei Paesi membri dell'Unione europea;

Visto l'art. 7, terzo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, che prevede la necessità di determinare la data e gli orari per la votazione degli elettori italiani residenti nei suddetti Paesi;

Considerato, altresì, che tale data deve essere necessariamente anteriore a quella fissata per la votazione in Italia, al fine di consentire che lo scrutinio abbia inizio, anche nei suddetti seggi speciali, alla stessa ora prevista per tutte le altre sezioni elettorali, come disposto dall'art. 6, comma 8, del citato decreto-legge n. 408/1994;

Ritenuto, inoltre, che occorre fissare il giorno e l'orario di insediamento degli uffici elettorali di sezione istituiti nell'ambito del territorio dei singoli Paesi dell'Unione europea;

Viste le intese raggiunte con i singoli Paesi dell'Unione europea, di cui al comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 118 del 22 maggio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, la data e l'orario per la votazione degli elettori italiani residenti nei Paesi membri dell'Unione europea, sono determinati, per ciascun Paese dell'Unione nei seggi ivi istituiti, sulla base dell'ora locale, come segue:

Austria:

giorno votazione: sabato 12 giugno;

orario votazione: dalle ore 7 alle ore 20.

Belgio:

giorno votazione: sabato 12 giugno;

orario votazione: dalle ore 8 alle ore 18.

Danimarca:

giorno votazione: sabato 12 giugno;

orario votazione: dalle ore 8 alle ore 18.

Finlandia:

giorno votazione: sabato 12 giugno;

orario votazione: dalle ore 7 alle ore 22.

Francia:

giorno votazione: sabato 12 giugno;

orario votazione: dalle ore 7 alle ore 22.

Grecia:

giorno votazione: sabato 12 giugno;

orario votazione: dalle ore 8 alle ore 20.

Irlanda:

giorno votazione: sabato 12 giugno;

orario votazione: dalle ore 8 alle ore 20.

Lussemburgo:

giorno votazione: sabato 12 giugno;

orario votazione: dalle ore 7 alle ore 20.

Paesi Bassi:

giorno votazione: sabato 12 giugno;

orario votazione: dalle ore 7 alle ore 22.

Portogallo:

giorno votazione: sabato 12 giugno;

orario votazione: dalle ore 7 alle ore 19.

Regno Unito:

giorno votazione: sabato 12 giugno;

orario votazione: dalle ore 8 alle ore 20.

Repubblica federale di Germania:

giorno votazione: sabato 12 giugno;

orario votazione: dalle ore 8 alle ore 21.

Spagna:

giorno votazione: sabato 12 giugno;

orario votazione: dalle ore 9 alle ore 20.

Svezia:

giorno votazione: sabato 12 giugno;

orario votazione: dalle ore 8 alle ore 19.

2. La costituzione dei seggi elettorali dovrà aver luogo, in tutti i Paesi membri dell'Unione europea sopracitati, alle ore 16, ora locale, di venerdì 11 giugno 1999.

Il presente decreto sarà comunicato al Ministero degli affari esteri, perché provveda, a mezzo delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane presso i Paesi dell'Unione europea, a dare avviso alle comunità italiane delle date e degli orari relativi alla costituzione dei seggi elettorali e alla votazione, come sopra indicati, nelle forme previste dall'art. 7, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

Roma, 25 maggio 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A4416

DECRETO 26 maggio 1999.

Disposizioni in materia elettorale ai capi degli uffici consolari per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 25 della legge 24 gennaio 1979, n. 18;

Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 118 del 22 maggio 1999, attestante il raggiungimento, per ciascun Paese dell'Unione europea, delle intese atte a garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto degli italiani residenti nei suddetti Paesi;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi del quinto comma del citato art. 25, alla emanazione di norme per dare attuazione alle suddette intese, in osservanza delle disposizioni della legge 24 gennaio 1979, n. 18, della legge 9 aprile 1984, n. 61, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, e delle altre norme in essi richiamate;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione delle sezioni elettorali e designazione della relativa sede

1. Ai fini della votazione per la elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, i capi degli uffici consolari di cui all'art. 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'art. 6 della legge 9 aprile 1984, n. 61, devono accertare, per il territorio di competenza, che i locali scelti per le sedi dei seggi elettorali siano adatti per ampiezza e decoro allo svolgimento delle operazioni ad essi demandate, evitando che i seggi stessi siano ubicati presso sedi di partiti politici o di organismi sindacali italiani o stranieri, ovvero in edifici destinati al culto o ad attività industriali e commerciali.

2. La sala della votazione deve essere a disposizione dell'ufficio elettorale di sezione ininterrottamente per tutta la durata delle operazioni di votazione, nonché durante le relative operazioni preliminari.

3. I capi degli uffici consolari provvedono, ove necessario, a stipulare i contratti, secondo le norme e gli usi del luogo, al fine di ottenere la disponibilità dei locali da adibire a seggi elettorali; essi sono parte contraente per la definizione di ogni onere o responsabilità conseguente.

4. Qualora per sopravvenute, gravi circostanze sia necessario variare la sede di una sezione elettorale in una data successiva al 1° giugno 1999, il capo dell'ufficio consolare deve darne comunicazione telegrafica alla Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno, provvedendo ad informarne tempestivamente gli elettori interessati con i mezzi più idonei. All'entrata della sede che è stato necessario variare, durante le ore di votazione, deve essere comunque affisso un avviso, in lingua italiana, che indichi la nuova ubicazione della sezione elettorale.

5. Entro il 4 giugno 1999 l'ambasciata d'Italia competente trasmette al Ministero degli esteri del Paese ospitante l'elenco completo delle sezioni istituite nel paese stesso per la votazione degli elettori italiani.

Art. 2.

Locali per attività di propaganda elettorale

1. I capi degli uffici consolari di cui all'art. 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, modificato dall'art. 6 della legge 9 aprile 1984, n. 61, si adoperano per reperire — a richiesta del rappresentante effettivo o supplente di un partito o gruppo politico di cui all'art. 31, primo comma, della predetta legge n. 18 — locali adeguati per l'attività di propaganda elettorale.

2. Nel caso in cui i locali di cui trattasi appartengano allo Stato italiano od ai suoi organismi pubblici ovvero allo Stato ospitante ed a suoi enti pubblici territoriali, le domande devono essere rivolte ai capi degli uffici consolari di cui al comma 1, i quali curano che le concessioni dei suddetti locali seguano l'ordine cronologico della presentazione delle domande stesse e che nessuna discriminazione sia fatta tra i partiti o gruppi politici interessati.

3. L'onere finanziario derivante direttamente o indirettamente dalla concessione a qualsiasi titolo dei predetti locali grava eslcusivamente sui partiti o gruppi politici che ne fruiscono.

Art. 3.

Affissioni di propaganda elettorale

1. Nei Paesi che consentono la propaganda elettorale per pubbliche affissioni, le richieste di spazi per le affissioni dei partiti o gruppi politici di cui al comma 1 dell'art. 2 devono essere sottoscritte da uno dei loro rappresentanti designati a norma dell'art. 31, primo comma, n. 1), della legge 24 gennaio 1979, n. 18, ovvero da un loro mandatario.

2. Nessun onere finanziario derivante direttamente o indirettamente dalla concessione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale può essere posto a carico dello Stato italiano.

3. Gli stampati destinati alle affissioni di propaganda elettorale di cui al presente articolo devono essere redatti in lingua italiana e devono indicare il nome del committente responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

4. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici comunque assegnate.

5. Nel caso in cui le autorità del Paese ospitante pongano a disposizione di tutti i partiti o gruppi politici di cui al comma 1 spazi indivisi per le affissioni di propaganda elettorale, detti spazi sono ripartiti tra tutti i partiti o gruppi che ne hanno fatto richiesta, a cura del capo dell'ufficio consolare o di un suo delegato, in superfici eguali. Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non inferiore a metri 0,70 di base per metri uno di altezza, tra i richiedenti è stabilito un turno per l'affissione mediante unico sorteggio valevole per tutto il territorio della circoscrizione consolare, da effettuarsi, alla presenza degli interessati, dal capo dell'ufficio consolare o da un suo delegato, in maniera che tutti i richiedenti possano usufruire di eguale spazio, per eguale durata.

Art. 4.

Accesso a trasmissioni radio televisive

1. Le norme del presente articolo disciplinano le richieste di accesso a trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici di cui all'art. 31, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dirette ad organismi radiotelevisivi appartenenti allo Stato ospitante od a suoi enti pubblici territoriali o che, comunque, sono tenuti a riservare orari di trasmissione a richiesta del governo centrale o locale.

2. Le richieste devono essere sottoscritte da uno dei rappresentanti dei partiti o gruppi designati a norma dell'art. 31, primo comma, n. 1), della citata legge n. 18 del 1979, ovvero dal loro mandatario e devono essere prodotte al capo dell'ufficio consolare se dirette ad emittenti locali ovvero all'ambasciata d'Italia competente, se dirette ad emittenti a carattere nazionale.

3. Le modalità per l'accesso alle trasmissioni radiotelevisive ed i conseguenti oneri contrattuali ed extra contrattuali sono disciplinati dall'ente al quale la richiesta è diretta.

4. Le autorità diplomatiche o consolari di cui al comma 2 curano che, nella concessione dell'accesso alle trasmissioni siano attuati i principi di cui all'art. 25, comma secondo, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e di cui agli articoli da 1 a 6 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, in modo che siano assicurate la parità di trattamento, la completezza e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti e i movimenti politici presenti nella campagna elettorale.

5. Le trasmissioni di propaganda elettorale fatte su richiesta dei partiti o gruppi politici di cui al comma 1 devono essere eseguite in lingua italiana.

6. Nessun onere finanziario derivante direttamente o indirettamente dall'accoglimento delle domande di accesso a trasmissioni può essere posto a carico dello Stato italiano.

Art. 5.

Polizia dell'adunanza dei seggi elettorali

1. Nelle sezioni elettorali istituite nel territorio dei Paesi dell'Unione europea, a norma dell'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Egli può richiedere l'intervento degli agenti della forza pubblica posti a disposizione dalle autorità locali per far espellere e, se del caso, fermare o arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato, ovvero, se necessario, per sedare tumulti o disordini.

2. I presidenti delle sezioni elettorali hanno obbligo di fare rapporto, tramite l'ufficio consolare competente, al procuratore della Repubblica di Roma, per ogni infrazione, da chiunque commessa, alle norme penali contenute nella legge 24 gennaio 1979, n. 18, e nel testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. I consoli concordano con le competenti autorità di polizia locale le modalità necessarie per assicurare il libero e spedito accesso degli elettori nei locali di votazione, per impedire assembramenti nelle vicinanze del seggio ed impedire che durante la votazione sia svolta qualsiasi forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

4. Al fine di agevolare lo svolgimento dei compiti dei presidenti di seggio e delle autorità di polizia dei Paesi ospitanti, le rappresentanze consolari di cui all'art. 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'art. 6 della legge 9 aprile 1984, n. 61, provvedono:

a) a comunicare a coloro che sono nominati presidenti di seggio una attestazione della nomina redatta in lingua italiana e corredata della traduzione nella lingua ufficiale del luogo della votazione;

b) a comunicare alle competenti autorità di polizia le generalità dei presidenti di sezione, compresi quelli nominati in sostituzione a norma dell'ultimo comma dell'art. 32 della legge 24 gennaio 1979, n. 18;

c) alla consegna alle locali autorità di polizia ed al presidente di seggio di stampati recanti il testo del presente articolo, redatto in lingua italiana e nella lingua ufficiale del luogo della votazione.

Art. 6.

Relazioni al Ministero degli affari esteri

1. I capi degli uffici consolari sono tenuti a segnalare al più presto alla competente ambasciata ed al Ministero degli affari esteri ogni caso di violazione dei principi di cui all'art. 25, comma secondo, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e di cui agli articoli da 1 a 6 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, riferendo al tempo stesso sui rimedi adottati da parte loro.

Art. 7.

Disciplina delle operazioni degli uffici elettorali di sezione

1. Per il compimento delle operazioni attinenti alla costituzione dei seggi elettorali, alla preparazione della votazione, alla votazione, ed al trasferimento degli atti della votazione, il Ministero dell'interno e il Ministero degli affari esteri emaneranno istruzioni agli organi previsti dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18 e dal decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, per l'attuazione delle disposizioni contenute nelle leggi stesse e di quelle in esse richiamate.

Roma, 26 maggio 1999

Il Ministro dell'interno
RUSSO JERVOLINO

Il Ministro degli affari esteri
DINI

99A4417

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 maggio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota prot. n. 449 del 19 aprile 1999 con la quale il pubblico registro automobilistico di Reggio Calabria ha comunicato la chiusura dell'ufficio al pubblico il giorno 26 aprile 1999, per consentire interventi tecnici che rendano operativo il nuovo sistema deputato alla gestione delle procedure automatizzate del pubblico registro automobilistico, così come disposto dalla sede centrale A.C.I. con nota n. 2897/P del 30 marzo 1999;

Decreta

il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Reggio Calabria nel giorno 26 aprile 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 17 maggio 1999

Il direttore regionale: PARDI

99A4418

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 aprile 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia al ruolo degli agenti di affari in mediazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL COMMERCIO, DELLE ASSICURAZIONI E DEI SERVIZI

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48-CEE;

Visto l'art. 2, punto 3, lettera *e)*, della legge 3 febbraio 1989, n. 39;

Vista la domanda di riconoscimento del titolo professionale presentata dalla signora Sabine Kloss, ai sensi dell'art. 14 del citato decreto legislativo per svolgere l'attività di agente di affari in mediazione;

Visto il titolo di formazione professionale di «Diploma di maturità con specializzazione nell'area economica finanziaria», con il relativo piano di studio, conseguito presso la sezione istruzione del consiglio comunale di Erfurt (RDT) in data 13 luglio 1984;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 6 agosto 1986 dall'ambasciata d'Italia nella Repubblica democratica tedesca;

Ritenuto che il titolo di formazione professionale conseguito dall'interessata è da considerare corrispondente ad un diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo commerciale, come richiesto dalla legge n. 39/1989;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 14 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 2 marzo 1999;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Decreta:

Il titolo di formazione professionale in premessa indicato, conseguito nella Repubblica democratica tedesca da Sabine Kloss, nata a Erfurt (RDT) il 30 aprile 1965, è riconosciuto valido per l'iscrizione in Italia al ruolo degli agenti di affari in mediazione.

Roma, 14 aprile 1999

Il direttore generale: CINTI

99A4421

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 aprile 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Nuova Europa - Società cooperativa a r.l.», in Bordighera, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria in data 29 gennaio 1999 da cui si evince che la società cooperativa «Nuova Europa - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bordighera (Imperia);

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Nuova Europa - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bordighera (Imperia), costituita in data 20 febbraio 1991 con atto a rogito del notaio dott. Domenico Balbo, di Vallecrosia, omologato dal tribunale di Sanremo con decreto 19 marzo 1991, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e

l'ing. Rizzi Guglielmo, nato a Sestri Levante il 19 settembre 1947 e residente in corso Dante, 29/10 - Chiavari (Genova), ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A4432

DECRETO 5 maggio 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di lavoro a responsabilità limitata «Cansignorio», in Verona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale di ispezione ordinaria in data 27 agosto 1998 da cui si evince che la società cooperativa di lavoro a responsabilità limitata «Cansignorio», con sede in Verona, si trova in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di Lavoro a responsabilità limitata «Cansignorio», con sede in Verona, costituita in data 15 settembre 1986, con atto a rogito del notaio dott. Cracco Giordano, omologato dal tribunale di Verona con decreto del 16 ottobre 1986, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Stefano Gramignan, nato a Padova il 21 maggio 1962 ed ivi residente in via N. e P. Luxardo n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 maggio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A4406

DECRETO 10 maggio 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Hermada - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Terracina, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto la relazioine del commissario governativo in data 22 febbraio 1999 dalla quale si evince che la società cooperativa edilizia «Hermada - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Terracina (Latina), si trova in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Hermada - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Terracina (Latina), costituita in data 9 aprile 1983 con atto a rogito del notaio dott. Giuseppe Mazzarella di Terracina (Latina), omologato dal tribunale di Latina con decreto 29 aprile 1983, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del

codice civile, ed il rag. Tommaso Abballe, domiciliato in Latina, via Monti, 42, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A4431

DECRETO 10 maggio 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Teknocoop a r.l.», in Altamura, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria disposta dal Ministero del lavoro ed effettuata in data 27 ottobre 1997, dal quale si rileva che la società cooperativa «Teknocoop a r.l.», con sede in Altamura (Bari), si trova in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta pertanto, l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Teknocoop a r.l.», con sede in Altamura (Bari), costituita in data 24 ottobre 1986, con atto a rogito del notaio dott. Clemente Stigliano in Toritto (Bari), omologato dal tribunale di Bari con decreto 9 dicembre 1986, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e il rag. Giuseppe Vacca, domiciliato in Bitonto (Bari) in via Mons. P. E. Berardi, ne è nominato del commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A4433

DECRETO 10 maggio 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa mista «Energia duemila - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Sermoneta, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria in data 25 marzo 1998 dalle quali si evince che la società cooperativa mista «Energia duemila - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sermoneta (Latina), si trova in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa mista «Energia duemila - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sermoneta (Latina), costituita in data 24 febbraio 1989, con atto a rogito del notaio dott. Luisa Ragosta di Latina, omologato dal tribunale di Latina con decreto 12 maggio 1989, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e il rag. Tommaso Abballe, domiciliato in Latina, in via Monti, 42, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A4434

DECRETO 14 maggio 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ser.Co.Val. - Società cooperativa a r.l.», in Vico Canavese, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 23 ottobre 1999 e dei successivi accertamenti del 27 gennaio 1999 da cui si evince che la società cooperativa «Ser.Co.Val. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Vico Canavese (Torino), si trova in stato di insufficenza di attivo ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ser.Co.Val. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Vico Canavese (Torino), costituita in data 1º settembre 1985, con atto a rogito del notaio dott. Forma Renzo, omologato dal tribunale di Ivrea con decreto del 23 settembre 1985, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e il dott. Maurizio Castelletto, nato il 19 aprile 1953 a Torino ed ivi residente con studio in corso Galileo Ferraris n. 146, ne è nominato del commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A4435

DECRETO 17 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Meridionale pugliese», in Brindisi.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito di Stato;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 25 marzo 1999;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa di produzione e lavoro «Meridionale pugliese», con sede in Brindisi, costituita per rogito del dott. Francesco Rinaldi in data 7 luglio 1993, repertorio n. 828, registro società n. 7396, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 2260/263607.

Brindisi, 17 maggio 1999

Il direttore: MARZO

99A4436

DECRETO 17 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Zoan», in Brindisi.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 25 marzo 1999;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del Codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa di produzione e lavoro «Zoan», con sede in Brindisi, costituita per rogito del dott. Ernesto Narciso in data 28 ottobre 1988, repertorio n. 1436, registro società n. 5452, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1967/238145.

Brindisi, 17 maggio 1999

Il direttore: MARZO

99A4437

DECRETO 17 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Consorzio edile artigiano Brindisi», in Brindisi.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coestistenza di detti presupposti, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito di Stato;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 25 marzo 1999;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa di produzione e lavoro «Consorzio edile artigiano Brindisi», con sede in Brindisi,

costituita per rogito del dott. Ernesto Narciso in data 8 ottobre 1979, repertorio n. 11164, registro società n. 2026, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1051/170910.

Brindisi, 17 maggio 1999

Il direttore: MARZO

99A4438

DECRETO 17 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Appia», in Brindisi.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 25 marzo 1999;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa di produzione e lavoro «Appia», con sede in Brindisi, costituita per rogito del dott. Vincenzo Loiacono in data 2 luglio 1977, repertorio n. 184808, registro società n. 1585, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 846/153069.

Brindisi, 17 maggio 1999

Il direttore: MARZO

99A4439

DECRETO 17 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Giovani Erchiolani», in Erchie.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 25 marzo 1999;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa agricola «Giovani Erchiolani», con sede in Erchie, costituita per rogito della dott.ssa Lavinia Vacca in data 7 gennaio 1987, repertorio n. 3860, registro società n. 4560, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1793/225466.

Brindisi, 17 maggio 1999

Il direttore: MARZO

99A4440

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 22 aprile 1999.

Attuazione delle direttive 98/55/CE e 98/74/CE della Commissione rispettivamente in data 17 luglio 1998 e 1° ottobre 1998 che modificano la direttiva 93/75/CEE, concernente le condizioni minime necessarie per le navi dirette ai porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti, attuata con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1997, n. 268.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1997, n. 268, recante «Regolamento di attuazione della direttiva 93/75/CEE concernente le condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti, nonché della direttiva 96/39/CE che modifica la predetta direttiva»;

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1997 recante: «Modalità di trasmissione delle informazioni e di conservazione dei dati di cui all'art. 4 del regolamento di esecuzione della direttiva 93/75/CEE del Consiglio del 13 settembre 1993, come modificata dalla direttiva 96/39/CE della Commissione del 19 giugno 1996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1997, n. 268»;

Viste le direttive 98/55/CE e 98/74/CE della Commissione rispettivamente del 17 luglio 1998 e del 1° ottobre 1998 che apportano modifiche alla direttiva 93/75/CEE del Consiglio relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette ai porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti;

Tenuto conto che le direttive 98/55/CE e 98/74/CE attengono a varianti di natura prettamente tecnica e di ordine temporale, introdotte a seguito dell'evoluzione del diritto internazionale ed in particolare delle modifiche apportate alle convenzioni e ai codici, raccolte e risoluzioni internazionali non completate nell'art. 2 della direttiva 93/75/CEE e che sono entrate in vigore dopo l'adozione di quest'ultima, senza ampliare la portata;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1997, n. 268, è modificato come segue:

alla lettera *c),* dopo le parole «codice IMDG» è inserito il seguente testo:

«inclusi i materiali radioattivi di cui alla raccolta INF»;

dopo la lettera *h)* è inserito il seguente paragrafo:

«*i)* “raccolta INF”: il corpus delle norme di sicurezza OMI per il trasporto di combustibile nucleare irradiato, di plutonio e di scorie altamente radioattive in fusti a bordo di navi in vigore dal 1° gennaio 1998;»;

le lettere *i), l), m)* e *n)* diventano rispettivamente *j), k), l)* e *m);*

le lettere *e), g), h)* e *j)* sono sostituite dalle seguenti:

«*e)* “Marpol”: la Convenzione internazionale del 1973 sulla prevenzione dell'inquinamento causato da navi e il relativo protocollo del 1978, in vigore al 1° gennaio 1998;»;

«*g)* “Codice IBC”: il codice internazionale OMI per la costruzione e armamento delle navi che trasportano sostanze chimiche pericolose alla rinfusa, in vigore al 10 luglio 1998;»;

«*h)* “Codice IGC”: il codice internazionale OMI per la costruzione e l'attrezzatura delle navi addette al trasporto di gas liquefatti alla rinfusa, in vigore al 1° luglio 1998;»;

«*j)* “risoluzione OMI A.851 (20)”: la risoluzione 851 (20) dell'Organizzazione marittima internazionale, adottata dall'assemblea nella 20ª sessione il 27 novembre 1997, avente per titolo “Principi generali dei sistemi di notifica e norme di compilazione delle notifiche, con orientamenti per la notifica di sinistri in cui sono coinvolte merci pericolose, sostanze nocive e/o sostanze inquinanti per l'ambiente marino”;».

2. Gli allegati I e II di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1997, n. 268, sono sostituiti dai corrispondenti del presente decreto.

3. Il comma 10 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1997, n. 268, è sostituito dal seguente:

«*10.* La comunicazione di cui al comma 9 è effettuata secondo quanto previsto dalla risoluzione OMI A.851 (20).».

4. L'art. 5, comma 1, nonché i modelli di rapporto riportati nell'allegato 3 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 30 dicembre 1997, citato in premessa, sono modificati come segue:

«L'espressione “risoluzione OMI A.648 (16)” è sostituita dalla espressione “risoluzione OMI A.851 (20)”».

Roma, 22 aprile 1999

Il Ministro: TREU

ALLEGATO I

Informazioni concernenti le navi che trasportano merci pericolose o inquinanti

1. Nome della nave, indicativo radio della nave e eventualmente, numero d'identificazione OMI.
2. Nazionalità della nave.
3. Lunghezza e pescaggio.
4. Porto di destinazione.
5. Ora presunta di arrivo al porto di destinazione o presso la stazione di pilotaggio, secondo quanto prescritto dall'autorità competente.
6. Ora presunta di partenza
7. Itinerario previsto.
8. Denominazioni tecniche corrette delle merci pericolose o inquinanti, numeri delle Nazioni Unite (NU), qualora esistano, classi di pericolo OMI, in base ai codici IMDG, IBC e IGC e, se del caso, la classe di appartenenza della nave secondo la raccolta INF, quantitativi di tali merci e loro ubicazione a bordo, nonché se tali merci sono contenute in contenitori cisterna o in casse mobili (contenitori), marchi di identificazione.
9. Conferma della presenza a bordo di un elenco o di un manifesto oppure di un piano di carico appropriato nel quale siano indicate in dettaglio le merci pericolose o inquinanti imbarcate a bordo della nave, con la relativa ubicazione.
10. Numero dei membri dell'equipaggio a bordo.

ALLEGATO II

ELENCO DI CONTROLLO PER LE NAVI

A. Identificazione della nave

Nome della nave: ....

Proprietario: ....

Anno di costruzione: ....

Bandiera: ....

Stazza lorda: ....

Porto di immatricolazione: ....

Lunghezza fuori tutto: ....

Lettere o cifre distintive (indicativo radio): ....

Eventuale numero di identificazione OMI: ....

Società di classificazione: ....

Aree marittime in cui la nave è autorizzata ad operare: ....

Classe: ....

Scafo: ....

Macchine: ....

Impianto di propulsione: ....

Potenza: ....

Agente: ....

Pescaggio: ....

Prua: ....

Centrale: ....

Poppa: ....

Volume/massa del carico pericoloso o inquinante: ....

I. Installazioni di sicurezza

	In buono stato di funzionamento		
	Si	No	Deficienze
1. *Costruzione e attrezzatura tecnica*			
Motori principali e ausiliari	☐	☐	....
Dispositivo per il timone principale	☐	☐	....
Dispositivo per il timone ausiliario	☐	☐	....
Dispositivo per l'ancora	☐	☐	....
Sistema antincendio permanente	☐	☐	....
Sistema di gas inerte (se applicabile)	☐	☐	....
2. *Attrezzatura di navigazione*			
Caratteristiche di manovra disponibili	☐	☐	....
Primo dispositivo radar	☐	☐	....
Secondo dispositivo radar	☐	☐	....
Bussola giroscopica	☐	☐	....
Bussola magnetica	☐	☐	....
Radiogoniometro	☐	☐	....
Ecoscandaglio	☐	☐	....
Altre apparecchiature elettroniche per la determinazione della posizione	☐	☐	....
Solcometro (log)	☐	☐	....
- Velocità in acqua	☐	☐	....
- Velocità sul fondo	☐	☐	....
3. *Dotazioni radio*			
Dotazioni radiotelegrafiche	☐	☐	....
Dotazioni radiotelefoniche	☐	☐	....
Dotazioni radio GMDSS	☐	☐	....
Dotazioni radio per i mezzi di salvataggio	☐	☐	....

C. **Documenti**

	Certificati/Documenti validi a bordo		
	Si	No	Osservazioni
Certificato di stazza internazionale (1969)	❑	❑	....
Certificato di sicurezza per nave da passeggeri	❑	❑	....
Certificato di sicurezza per nave da carico	❑	❑	....
Certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico	❑	❑	....
Certificato di sicurezza per le dotazioni di nave da carico	❑	❑	....
Certificato di sicurezza radio per nave da carico	❑	❑	....
Certificato di sicurezza radiotelegrafica per nave da carico[1]	❑	❑	....
Certificato di sicurezza radiotelefonica per nave da carico[1]	❑	❑	....
Certificato di esenzione (SOLAS)	❑	❑	....
Certificato internazionale di bordo libero	❑	❑	....
Certificato internazionale di esenzione di bordo libero	❑	❑	....
Certificato di classe	❑	❑	....
Certificato di assicurazione o altra garanzia finanziaria in materia di responsabilità civile contro i danni da inquinamento da olio minerale	❑	❑	....
Documento di rispondenza alle prescrizioni speciali per navi che trasportano merci pericolose (SOLAS)	❑	❑	....
Registro degli oli minerali/Registro del carico debitamente compilati	❑	❑	....
Certificato (internazionale) di idoneità al trasporto alla rinfusa di prodotti chimici	❑	❑	....
Certificato (internazionale) di idoneità al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti	❑	❑	....
Certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da olio minerale (certificato IOPP)	❑	❑	....
Certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento nel trasporto alla rinfusa di sostanze liquide nocive (certificato NLS)	❑	❑	....

[1] Questi certificati sono pertinenti soltanto per le navi costruite anteriormente al 1° febbraio 1995

	Certificati/Documenti validi a bordo		Osservazioni
	Si	No	
Certificato di sicurezza HSC	❑	❑	....
Autorizzazione di esercizio HSC	❑	❑	....
Piano di stivaggio delle merci pericolose	❑	❑	....
Informazioni sulla stabilità	❑	❑	....
Documento sulla composizione minima degli equipaggi	❑	❑	....
Copia del certificato di conformità (Codice ISM)	❑	❑	....
Certificato di gestione della sicurezza (Codice ISM)	❑	❑	....

D. Comandante ed equipaggio a bordo

	Si	No	Titolo professionale di idoneità (descrizione dettagliata e n.)	Rilasciato da (autorità competente)	a (località paese)	GMDSS [1]
Comandante	❑	❑	....	....	....	❑
Primo ufficiale	❑	❑	....	....	....	❑
Secondo ufficiale	❑	❑	....	....	....	❑
Terzo ufficiale	❑	❑	....	....	....	❑
Direttore di macchina	❑	❑	....	....	....	❑
Primo ufficiale di macchina	❑	❑	....	....	....	❑
Secondo ufficiale di macchina	❑	❑	....	....	....	❑
Terzo ufficiale di macchina	❑	❑	....	....	....	❑
Operatore radio	❑	❑	....	....	....	❑

			In coperta:	In sala macchina:
Totale altri componenti equipaggio, di cui:			....	....
Pilota di altura preso a bordo	❑	❑	....	....

....

Data — Firma del comandante o, in caso di suo impedimento, di chi lo sostituisce

[1] Contrassegnare se titolare di un diploma generale di operatore GMDSS.

99A4361

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 24 maggio 1999.

Istituzione del servizio «corriere prioritario» e rimodulazione delle tariffe del corriere ordinario.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, che ha approvato il regolamento riguardante i servizi delle corrispondenze e dei pacchi;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;

Visto l'art. 2, comma 22, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la direttiva 14 novembre 1997 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «linee guida per il miglioramento dell'efficienza del servizio postale»;

Vista la direttiva 97/67 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio;

Ritenuto necessario procedere all'avvio della fase di armonizzazione dei prodotti e dei livelli dell'offerta dei servizi postali in relazione a quelli esistenti nell'Unione europea mediante l'istituzione del servizio di corrispondenza prioritaria;

Visto il parere del nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolamentazione dei servizi di pubblica utilità (N.A.R.S.) reso nella seduta del 17 dicembre 1998 sulla base delle audizioni dei rappresentanti di Poste Italiane S.p.a. ed, in particolare, della comunicazione dell'amministratore delegato della medesima società del 6 novembre 1998 e relativo documento allegato, con il quale vengono proposti i criteri tariffari e gli obiettivi di qualità del servizio di corriere prioritario ed il necessario coordinamento con la struttura tariffaria del corriere ordinario;

Considerato che per il conseguimento degli obiettivi di qualità fissati dalla citata direttiva 97/67 CE occorre, nel dar seguito ai processi di efficientamento previsti dal piano di impresa di Poste Italiane S.p.a. approvato dai Ministri delle comunicazioni e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, operare in particolare la segmentazione dei flussi di corriere tra invii di corrispondenza ordinaria e prioritaria secondo parametri di qualità differenziati;

Considerato che occorre procedere alla istituzione del citato servizio di corriere prioritario, alla determinazione delle relative tariffe ed alla contemporanea rimodulazione delle tariffe della corrispondenza ordinaria;

Ritenuta opportuna l'adozione delle proposte contenute nel citato parere del N.A.R.S. circa la determinazione della nuova struttura tariffaria per i servizi postali riservati prevista dall'art. 2, comma 22, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione del servizio di corriere prioritario

1. È istituito il servizio di corriere prioritario da intendersi quale servizio di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali fino a 2 kg della categoria normalizzata più rapida con obiettivi medi di recapito, nella fase di avvio, del 70% del corriere entro il giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete pubblica postale (G+1).

2. L'indicatore di qualità sopradescritto è da intendersi quale risultante della ponderazione dei diversi flussi di traffico con destinazione urbana ed extraurbana secondo il dettaglio che costituisce parte dell'allegato 1 al presente decreto.

3. Gli obiettivi medi di qualità per il biennio 2000-2001 sono rideterminati, rispettivamente, nella misura del 75% per il 2000 e 80% per il 2001 in G+1.

4. Poste Italiane S.p.a. è tenuta a procedere, mediante incarico ad un soggetto esterno, ad una certificazione sul conseguimento degli obiettivi di qualità di cui al presente decreto e sul volume degli invii del corriere prioritario per ciascun anno di riferimento.

5. Poste Italiane S.p.a. è tenuta a relazionare periodicamente al Ministero delle comunicazioni circa il conseguimento degli obiettivi di qualità e a tenere a disposizione del medesimo Ministero i dati relativi alla contabilità analitica del prodotto.

6. Il Ministero delle comunicazioni ha facoltà di avviare autonome verifiche circa il conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente articolo.

Art. 2.

Tariffe del corriere prioritario

1. Le tariffe del servizio di corriere prioritario sono stabilite nell'allegato 2 al presente decreto secondo cinque scaglioni fino al peso massimo di chilogrammi 2.

2. Le tariffe del corriere prioritario sono rideterminate per gli anni 2000 e 2001, in relazione al numero di invii effettuati nell'anno precedente secondo il parere citato in premessa del nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolamentazione dei servizi di pubblica utilità, sulla base dei seguenti importi:

a) L. 1.150 ove gli invii rilevati siano stati superiori a 700 milioni e non superiori a 900 milioni di pezzi annui;

b) L. 1.100 ove gli invii rilevati siano stati superiori a 900 milioni di pezzi annui.

Sono fatte salve eventuali revisioni a seguito della applicazione della contabilità analitica del prodotto.

Art. 3.

Rideterminazione degli obiettivi di qualità e delle tariffe del corriere ordinario

1. Le tariffe del servizio di corriere ordinario sono rideterminate come nell'allegato 3 al presente decreto secondo cinque scaglioni fino al peso massimo di chilogrammi 2.

2. Il porto da chilogrammi 2 a chilogrammi 20 è abolito.

3. La rideterminazione di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla data di attivazione del servizio del corriere prioritario.

4. Gli obiettivi di qualità del corriere ordinario vengono rideterminati, per il triennio 1999-2001, nella misura prevista dall'allegato 1 al presente decreto.

5. Poste Italiane S.p.a. è tenuta a relazionare periodicamente al Ministero delle comunicazioni circa il conseguimento degli obiettivi di qualità e a tenere a disposizione del medesimo Ministero i dati relativi alla contabilità analitica del prodotto.

6. Il Ministero delle comunicazioni ha facoltà di avviare autonome verifiche circa il conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente articolo.

Art. 4.

Tariffe massime

Le tariffe di cui agli articoli 2 e 3 sono considerate quali prezzi massimi unitari dei servizi secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 17 della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Art. 5.

Attivazione del servizio di corriere prioritario

1. Poste Italiane S.p.a. dà notizia all'utenza dell'attivazione del servizio di corriere prioritario con congruo anticipo ricorrendo ad ogni opportuna forma di comunicazione. Poste Italiane S.p.a. è, altresì, tenuta a rendere pubblici presso gli uffici postali gli obiettivi di qualità del servizio indicati nell'allegato 1 al presente decreto.

2. Poste Italiane S.p.a. assicura, attraverso l'attivazione di adeguate installazioni presso la propria rete postale, modalità distinte di raccolta per il corriere ordinario e per il corriere prioritario con l'indicazione dell'ora ultima di levata del corriere che rileva ai fini degli indicatori di qualità sui tempi di recapito.

Art. 6.

Entrata in vigore

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1999

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1999
Registro n. 3 Comunicazioni, foglio n. 204

ALLEGATO 1

INDICI DI QUALITÀ SUI TEMPI DI RECAPITO DELLE CORRISPONDENZE

Corriere prioritario

DESTINAZIONE URBANA *				DESTINAZIONE EXTRAURBANA **			
	1999	2000	2001		1999	2000	2001
G+1	80%	85%	90%	G+2	85%	90%	95%
G+2	90%	95%	99%	G+3	95%	97%	99%
G+3	99%	99%		G+4	99%	99%	

Corriere ordinario

	1999	2000	2001
G+3	80%	85%	90%
G+4	90%	95%	97%
G+5	99%	99%	99%

* Per destinazione urbana si intende capoluogo di provincia (città su città e fra città)
** Per destinazione extraurbana tutto il resto del traffico

ALLEGATO 2

TARIFFE PER GLI INVII DI CORRIERE PRIORITARIO

SCAGLIONI DI PESO	TARIFFA CORRIERE PRIORITARIO
0-20 gr.	1.200
21-100 gr.	2.400
101-349 gr.	3.600
350-1.000 gr.	9.600
1.001-2.000 gr.	15.600

ALLEGATO 3

TARIFFE PER GLI INVII DI CORRIERE ORDINARIO

SCAGLIONI DI PESO	TARIFFA CORRIERE ORDINARIO
0-20 gr.	800
21-100 gr.	1.500
101-349 gr.	3.000
350-1.000 gr.	7.000
1.001-2.000 gr.	12.000

99A4477

MINISTERO DELLA DIFESA

DIRETTIVA 19 aprile 1999.

Disposizioni tecniche per l'applicazione del decreto ministeriale 26 marzo 1999 relativo all'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ MILITARE

Visto il decreto ministeriale della Difesa 26 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1999, con il quale è stato approvato l'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare;

Determina:

L'allegata direttiva tecnica per l'applicazione del decreto ministeriale 26 marzo 1999 — relativo all'elenco delle imperfezioni ed infermità causanti la non idoneità al servizio militare — che costituisce parte integrante della presente determinazione direttoriale.

Roma, 19 aprile 1999

Il direttore generale: NATALICCHIO

AVVERTENZE GENERALI

La presente Direttiva Tecnica indica, per ciascun articolo dell'Elenco le imperfezioni e le infermità di più frequente riscontro o di maggior rilevanza.

Per quelle patologie non specificate nell'Elenco o nella Direttiva si applica l'articolo riguardante l'apparato od organo interessato, utilizzando il criterio dell'analogia o dell'equivalenza con le imperfezioni e le infermità elencate.

In alcuni casi sono indicati gli esami clinici e strumentali ritenuti utili ed i parametri necessari per la formulazione della diagnosi e del relativo provvedimento medico legale.

ART. 1

MORFOLOGIA GENERALE

Le disarmonie somatiche e le distrofie costituzionali di grado rilevante; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano in questo articolo:

- l'obesità;
- la gracilità di costituzione;
- le gravi disarmonie e distrofie costituzionali.

Per la valutazione delle disarmonie somatiche e delle distrofie costituzionali si considerano i seguenti caratteri esteriori (pallore della cute, scarsezza del pannicolo adiposo, ipotrofia muscolare, spalle spioventi, torace scarno, appiattito o cilindrico, scapole alate, esilità degli arti, masse adipose esuberanti ed abnormemente distribuite, perimetro addominale, etc.) indicativi di gracilità, obesità, di uno stato morboso latente, di un soggetto a rischio o comunque non adatto a sopportare l'impegno fisico del servizio militare.

Per la valutazione della costituzione somatica sono da considerare i seguenti parametri:

1. statura (**h**): espressa in metri: si misura mediante antropometro; l'esaminando è in posizione non rigida di attenti, a capo eretto, con piano orbito-auricolare orizzontale e con l'occipite, il segmento dorsale della colonna vertebrale ed i talloni a contatto con il montante dell'antropometro;

2. peso corporeo (**p**): deve essere espresso in chilogrammi (Kg);

3. indice di massa corporea (**I.M.C.**): si intende per indice di massa corporea il rapporto tra il peso corporeo (p) in chilogrammi e l'altezza (h) in metri elevata al quadrato secondo la seguente formula: **IMC = p / (h x h)**;

4. perimetro toracico (**pt**): espresso in centimetri, si misura mediante nastro metrico passante orizzontalmente per il punto xifoideo (base dell'apofisi omonima) ed applicato con leggera pressione sulla cute con esaminando in posizione eretta ed al termine di una espirazione normale.

Per un'agevole ed immediata valutazione dei parametri rilevati può essere utilizzata la seguente tabella antropometrica dove sono elencati, rapportati all'altezza, il peso massimo (I.M.C. = 30), il peso minimo (I.M.C. = 20) ed il perimetro toracico minimo. Nei casi dubbi con I.M.C. al limite minimo sarà valutato per l'adozione di un provvedimento medico legale di riforma il perimetro toracico, i cui valori non potranno essere inferiori ai valori minimi indicati in tabella per ciascuna altezza.

MIC MAX: 30 PESO MAX	MIC MIN: 20 PESO MIN	PERIMETRO TORACICO MINIMO	ALTEZZA
132	88	100	2.10
129	86	98	2.08
127	84	96	2.06
125	83	94	2.04
122	82	92	2.02
120	80	90	2.00
118	78	89	1.98
115	77	88	1.96
113	75	87	1.94
111	74	86	1.92
108	72	85	1.90
106	71	84	1.88
104	69	83	1,86
102	68	82	1,84
99	66	81	1,82
97	65	80	1,80
95	63	79	1,78
93	62	78	1,76
91	61	77	1,74
89	59	76	1,72
87	58	75	1,70
85	56	75	1,68
83	55	75	1,66
81	54	75	1,64
79	52	75	1,62
77	51	75	1,60
75	50	75	1,58
73	49	75	1,56
71	47	75	1,54
69	46	75	1,52
68	45	75	1,50

E' giudicato temporaneamente non idoneo il soggetto che presenti un eccesso o difetto ponderale fino a 5 (cinque) Kg. riferito rispettivamente al peso massimo e minimo indicato in tabella corrispondente alla sua altezza.

E' giudicato permanentemente non idoneo, il soggetto:

- con eccesso o difetto ponderale maggiore di 5 Kg., riferito rispettivamente al peso massimo e minimo indicato in tabella corrispondente alla sua altezza;

- con perimetro toracico inferiore al limite minimo indicato in tabella, corrispondente alla sua altezza; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità;

- con I.M.C. maggiore di 30 e minore di 20, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità.

ART. 2

DISENDOCRINIE, DISMETABOLISMI ED ENZIMOPATIE

a) - **I difetti del metabolismo glicidico, lipidico o protidico; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.**

Rientrano tra i difetti del metabolismo glicidico:

- diabete mellito di tipo I°, tipo II°;
- ridotta tolleranza glicidica.

Sono indicativi di diabete mellito:

- valori di glicemia eguali o superiori a 140 mg/dl in almeno due determinazioni, effettuate al mattino dopo 12 ore di digiuno ed in assenza di altre condizioni interferenti;

- emoglobina glicosilata con valori superiori al 6%;

- fruttosamina con valori superiori a 2.8 mmol/L;

- eventualmente curva da carico orale di glucosio (da non effettuare se la glicemia a digiuno è superiore a 140 mg/dl) con pasto standard di 75 grammi di glucosio. Al 120° minuto se la glicemia è superiore a 200 mg/dl, sarà posta diagnosi di diabete; se la glicemia é compresa tra 140 e 200 mg/dl, sarà posta diagnosi di ridotta tolleranza glicidica.

Il soggetto diabetico che intende evitare ogni accertamento dovrà fornire una relazione clinica, redatta da strutture sanitarie pubbliche, attestante: tipo di diabete, insorgenza, stato di sindrome, fase clinica, schema terapeutico attuato.

Rientrano tra i difetti del metabolismo lipidico:

- ipercolesterolemie primitive (forma poligenica, forma familiare);
- ipertrigliceridemie;
- iperlipidemie miste.

Nella valutazione delle dislipidemie si terrà conto orientativamente dei valori di laboratorio (colesterolo superiore a 300 mg/dl o trigliceridi superiori a 250 mg/dl) e dei criteri clinici aggiuntivi (presenza di xantomi, xantelasmi dell'arco corneale, steatosi epatica etc.).

Rientrano tra i difetti del metabolismo proteico:

- fenilchetonuria;
- alcaptonuria;
- omocistinuria;
- altre (iperossaluria, ecc.).

b) - La mucoviscidosi.

c) - Le endocrinopatie; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano nel presente comma:

- malattie del sistema ipotalamo - ipofisario;
- ipogonadismo primitivo (sindrome di Klinefelter, sindrome di Turner, sindrome di Down, ecc.) e secondario (deficit di gonadotropine e di prolattina);
- malattie del corticosurrene (m. di Addison, m. Cushing, m. di Conn);
- sindromi della tiroide (m. di Flajani - Graves - Basedow, gozzo multinodulare tossico, ipotiroidismi);
- feocromocitoma e paraganglioma;
- malattie delle paratiroidi;

d) - I difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano nel presente comma:

- glicosurie normoglicemiche: la glicosuria deve essere riscontrata in più determinazioni;
- sindrome di Gilbert con bilirubinemia indiretta superiore a 4 mg/dl in almeno 2 determinazioni effettuate al mattino dopo 12 ore di riposo;
- deficit, anche parziale di G6PDH;
- diabete insipido;

- porfirie;
- glicogenosi;
- tesaurismosi lipidiche e mucopolisaccaridiche;
- sindrome di EHLERS-DANLOS;
- sindrome di MARFAN.

Il giudizio verrà espresso anche in base a documentazione sanitaria rilasciata da strutture pubbliche che dovrà riportare tutti gli accertamenti necessari per la formulazione della diagnosi.

ART. 3

MALATTIE DA AGENTI INFETTIVI E DA PARASSITI

Le malattie da agenti infettivi e da parassiti che siano causa di rilevanti limitazioni funzionali oppure siano accompagnate da grave e persistente compromissione delle condizioni generali o della crasi ematica o che abbiano caratteristiche di cronicità o di evolutività; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano in questo articolo:

- la tubercolosi polmonare ed extrapolmonare ed i suoi esiti. Il complesso primario non é causa di inabilità al servizio militare;
- il morbo di Hansen;
- la sifilide;
- la positività per antigene HBV - la positività per gli anticorpi per HCV determinati con indagine diagnostica di ultima generazione; se positiva, conferma con test RIBA;
- la positività per gli anticorpi per HIV determinati con metodo ELISA; se positivo, conferma Western Blot o PCR (Polymerase Chain Reaction).

ART. 4

EMATOLOGIA

a. - Le malattie primitive del sangue e degli organi emopoietici.

Rientrano in questo comma le malattie ematologiche primitive. La microcitemia costituzionale o trait talassemico non è causa di inabilità al servizio militare; a tal fine si terrà conto dei seguenti parametri orientativi: Hb maggiore di 11 gr/dl; regolare sviluppo somatico; assenza di splenomegalia, assenza di segni di emolisi, sideremia e ferritina normali o aumentate.

b. - Le malattie secondarie del sangue e degli organi emopoietici; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Oltre all'esame emocromocitometrico, deve essere effettuato un controllo dei fattori della coagulazione (PT, PTT, FBRG).

ART. 5

IMMUNOALLERGOLOGIA

a. - L'asma bronchiale allergico e le altre gravi allergie, anche in fase asintomatica, accertate con gli appropriati esami specialistico-strumentali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità' temporanea.

Rientrano in questo comma:

- i soggetti che presentino alle prove di funzionalità respiratoria (PFR) valori di Volume Espiratorio Massimo al Secondo minore di 80% teorico;

- i soggetti con prove di funzionalità respiratoria negative ma con test di stimolazione bronchiale positivo (BPT) con PD 20% FEV 1 minore di 800 microgrammi di metacolina;

- i soggetti che, dichiaratisi allergici stagionali e riscontrati negativi alle P.F.R. ed al B.P.T. e positivi ai prick test cutanei o alla determinazione delle IgE specifiche del siero, con metodica RAST o immunoenzimatica ELISA, risultino al B.P.T., praticato durante la stagione di pollinazione, positivi con PD 20% FEV 1 minore di 800 microgrammi di metacolina;

- la rinite con spirometria basale nella norma ed iperreattività bronchiale aspecifica nel range degli asmatici (PD 20% FEV 1 minore di 800 microgrammi di metacolina).

b. - Le gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci od alimenti anche in fase asintomatica, accertate con gli appropriati esami specialistico-strumentali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano in questo comma:

- le allergie e le intolleranze ad alimenti di abituale consumo;
- le reazioni da farmaci di uso corrente e non sostituibili;
- l'allergia a veleno di imenotteri.

Sono utili per il giudizio diagnostico i seguenti esami: esame emocromocitometrico con formula leucocitaria (aumento di eosinofili); un profilo biochimico comprendente la funzionalità epatica (transaminasi, bilirubina totale e frazionata); l'elettroforesi delle proteine (picco delle gamma); dosaggio delle IgE totali (PRIST); test cutanei per puntura (skin prick test) o la determinazione delle IgE specifiche nel siero con metodica RAST o immunoenzimatiche ELISA.

E' utile l'esecuzione del test prick by prick (si punge con lancetta sterile il cibo sospettato e subito dopo si punge la cute del paziente).

Sono da considerarsi esami complementari quelli che indagano la funzione del complemento e gli immunocomplessi circolanti, mentre, in presenza di manifestazioni gastroenteriche, è utile l'esame delle feci e l'indagine del tratto superiore (RX, endoscopia).

Le diagnosi di cui sopra saranno formulate previa esecuzione di cutireazioni e dosaggio IgE specifiche.

Il giudizio di inabilità al servizio militare per allergia a farmaci con gravi reazioni può essere adottato sulla scorta di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica specializzata.

c. - Le sindromi da immunodeficienza, anche in fase asintomatica, accertate con gli appropriati esami specialistico-strumentali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano in questo comma le sindromi da immunodeficienza primitive:

- agammaglobulinemia;
- ipogammaglobulinemia;

- difetti di singole classi e sottoclassi anticorpali, tra i quali i difetti delle IgA;
- difetti dell'immunità cellulare specifica e aspecifica;
- difetti del complemento.

Le diagnosi di cui sopra saranno formulate previa esecuzione di:

- dosaggio delle IgA sieriche per le sindromi da deficit delle immunoglobuline;
- analisi fenotipica e funzionale delle popolazioni e sottopopolazioni linfocitarie;
- analisi quantitativa e funzionale dei fattori del complemento;
- analisi della funzione fagocitaria.

d. - Le connettiviti sistemiche.

Rientrano in questo comma:

- il lupus eritematoso sistemico, l'artrite reumatoide, la sindrome di Sjogren, la panarterite nodosa, la dermatomiosite, la polimiosite, la connettivite mista.

ART. 6

TOSSICOLOGIA

Lo stato di intossicazione cronica da piombo o da altri metalli; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

ART. 7

NEOPLASIE

a. - I tumori maligni.

b. - I tumori benigni ed i loro esiti quando per sede, volume, estensione o numero siano deturpanti o producano rilevanti alterazioni strutturali o funzionali.

ART. 8

CRANIO

a. - Le malformazioni craniche congenite con evidenti deformità o rilevanti disturbi funzionali.

b. - Le alterazioni morfologiche acquisite delle ossa del cranio che determinano evidenti deformità o rilevanti disturbi funzionali o che interessano la teca interna.

ART. 9

COMPLESSO MAXILLO FACCIALE

a. - Le malformazioni e gli esiti di patologie o lesioni delle labbra, della lingua e dei tessuti molli della bocca che producano gravi disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

b. - Le malformazioni, gli esiti di lesioni o di interventi chirurgici correttivi, le patologie del complesso maxillo-facciale e le alterazioni dell'articolarità temporo-mandibolare causa di gravi alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

c. - Le malformazioni e gli esiti di patologie dell'apparato masticatorio che determinano rilevanti disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Rientra in questo comma:

- la mancanza o l'inefficienza (per carie destruente, per parodontopatia o per anomalie dentarie) del maggior numero di denti o di almeno otto tra incisivi e canini.
Considerando che l'eruzione e l'allineamento in arcata dei terzi molari superiori e inferiori (cosiddetti "denti del giudizio") avviene generalmente ad una età maggiore di quella della visita di leva, la dicitura "del maggior numero di denti" va interpretata in relazione ad un massimo teorico di 28 elementi dentari. Gli

eventuali terzi molari presenti andranno conteggiati solo nel caso siano efficienti nella funzione masticatoria in sostituzione di altri elementi dentari mancanti;

- le malocclusioni dentali con segni clinici o radiologici di patologia dentale o paradentale.

Il concetto di insufficienza masticatoria non è vincolato al numero di denti presenti in bocca, bensì alla loro funzione: a tal fine viene considerata sufficiente la masticazione quando siano presenti o due coppie di molari o tre coppie tra molari e premolari, purchè in ingranaggio in occlusione.
Le malocclusioni dentarie che, pur in presenza del maggior numero dei denti, non permettano un corretto ingranaggio occlusale di almeno 2 coppie di molari o 3 coppie di molari e premolari, vengono considerate causa di "insufficienza masticatoria".
La protesi efficiente va considerata sostitutiva del dente mancante;

- gli estesi impianti dentali con segni clinici e radiologici di perimplantite.

L' impianto dentario viene considerato sostitutivo del dente mancante solo se non presenta segni clinici e radiologici di perimplantite ed inefficienza.

Una corretta intercuspidazione in occlusione dà luogo ad una assegnazione di "coefficiente 1" anche in presenza di cure conservative clinicamente ben eseguite o elementi singoli di protesi fissa o anche qualora vi sia la mancanza di elementi dentari a seguito di estrazioni seriate a scopo ortodontico.
Le malocclusioni in trattamento ortodontico fisso, con o senza trazioni esterne, possono dar luogo a un provvedimento di T.N.I., trascorso il quale verranno rivalutate in base all'insufficienza masticatoria eventualmente riscontrata all'atto della visita definitiva, indipendentemente dal permanere dell'apparecchio ortodontico.

ART. 10

APPARATO CARDIOVASCOLARE

a. - Le malformazioni del cuore e dei grossi vasi.

Rientrano in questo comma:

- la destrocardia;
- le cardiopatie congenite ed i loro esiti;

b. - Le malattie dell'endocardio, del miocardio, dell'apparato valvolare, del pericardio, dei grossi vasi ed i loro esiti; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano in questo comma:

- il trapianto di cuore, le protesi vascolari, le protesi valvolari, gli esiti di intervento riparativo sulle strutture valvolari e dei grossi vasi;
- gli esiti di pericardite, miocardite ed endocardite;
- la stenosi e la insufficienza valvolare;
- le anomalie biometriche ecocardiografiche non correlate con la superficie corporea;
- la ridondanza valvolare con presenza di rigurgito di grado lieve emodinamicamente poco significativo;
- la pregressa pericardite, miocardite ed endocardite, senza esiti in atto, documentate con certificazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche.

c. - Le gravi turbe del ritmo cardiaco e le gravi anomalie del sistema specifico di conduzione; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano in questo comma:

- blocco atrioventricolare di I° grado che non regredisce con lo sforzo fisico adeguato;
- blocco atrioventricolare di II° e III° grado;
- sindrome di Wolf Parkinson White;
- blocco di branca sinistra;
- extrasistolia frequente (superiore a 100/24 h.);
- sindrome ipercinetica cardiaca: dopo osservazione;
- il ritardo di attivazione intraventricolare anteriore sinistro a QRS stretto associato a ritardo di attivazione intraventricolare destro, stabili;
- la conduzione A-V accelerata, espressione di anomalie del sistema specifico di conduzione.

d. - L'ipertensione arteriosa persistente; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea; dopo osservazione.

Per l'accertamento della ipertensione arteriosa persistente occorre effettuare:

- possibilmente monitoraggio pressorio dinamico delle 24 h.;
- in alternativa almeno tre rilevamenti, praticati in condizioni di riposo psicofisico, che presentino valori della pressione sistolica > 150 mm Hg e della pressione diastolica > 90 mm Hg.

Rientra in questo comma l'ipertensione arteriosa persistente di confine (Border-line secondo l'O.M.S.).

e. - Gli aneurismi, le angiodisplasie e le fistole arterovenose.

f. - Le altre patologie delle arterie e quelle dei capillari con disturbi trofici o funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Rientra in questo comma il morbo di Raynaud primitivo.

g. - Le ectasie venose estese con incontinenza valvolare o i disturbi del circolo venoso profondo.

h. - Le flebiti e le altre patologie del circolo venoso ed i loro esiti con disturbi trofici e funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

i. - Le patologie gravi dei vasi e dei gangli linfatici ed i loro esiti; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Rientra in questo comma: la linfostasi costituzionale piede - gamba con rilevanti disturbi funzionali.

ART. 11

APPARATO RESPIRATORIO

a. - Le malattie croniche dei bronchi e dei polmoni; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

b. - Le malattie delle pleure ed i loro esiti rilevanti; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

c. - I dismorfismi della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie.

Rientrano in questo articolo:

- le bronchiectasie, le bronchiti croniche, l'enfisema;
- il pneumotorace;
- gli esiti lievi di pleurite non tubercolare con alterazioni funzionali, l'obliterazione del seno costofrenico, la scissurite aspecifica;
- il pectus excavatus, il pectus carenatus, la cifosi e la scoliosi;
- gli esiti di traumatismi toracici con alterazioni funzionali.

ART. 12

APPARATO DIGERENTE

a. - Le malformazioni e le malattie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari che producono gravi disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

b. - Le malformazioni, le anomalie di posizione, le patologie o i loro esiti del tubo digerente, del fegato e vie biliari, del pancreas e del peritoneo che, per natura, sede e grado producano rilevanti disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

c. - Le ernie viscerali.

d. - Gli esiti di intervento chirurgico con perdita totale o parziale di un viscere.

Rientrano in questo articolo:

- tutte le ernie viscerali, compresa l'ernia iatale con esofagite o disturbi funzionali di notevole grado;
  L'ernia inguinale allo stato di punta non è causa di inabilità.

- le stenosi, le distopie, il "mesenterium comune", le splancnoptosi, il dolicocolon;

- le fistole anali e perianali sottomucose con flogosi ricorrenti.

Gli esiti di appendicectomia non costituiscono motivo di inabilità.

ART. 13

APPARATO UROGENITALE

a - Le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti del rene, della pelvi, dell'uretere, della vescica e dell'uretra che sono causa di rilevanti alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano in questo comma:

RENE

Tra le malformazioni, le malposizioni, le malattie ed i loro esiti:

- le anomalie di numero: la agenesia renale e quelle in cui, oltre alla presenza dei due reni ortotopici metanefrici, i reni sovrannumerari presentino vascolarizzazione ed apparato escretore propri;
- le anomalie di forma: rene a ferro di cavallo, il rene multicistico, il rene a spugna;
- le anomalie di sede: l'ectopia pelvica congenita e la ptosi renale di 3° grado;
- malattia croniche: nefrolitiasi, nefropatie congenite (rene policistico), glomerulonefriti e pielonefriti croniche.

PELVI ED URETERE

Le anomalie di numero, di forma, di sede e le malattie croniche che determinino ostruzione al deflusso urinario con dilatazione a monte o alterazione della clearance della creatinina.

VESCICA

Le malformazioni e le malattie della vescica escluse le semplici forme batteriche e parassitarie senza esiti.

URETRA

Le malformazioni, le stenosi e le dilatazioni con disturbi manifesti della minzione.

b. - Le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti dell'apparato genitale che sono causa di rilevanti alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano in questo comma:

URETRA

- le fistole uretrali a sbocco penieno;
- l'epispadia;
- l'ipospadia oltre il solco balano-prepuziale.

PROSTATA
- le prostatiti croniche batteriche.

PENE
- le malformazioni gravi del pene;
- la perdita anche parziale del pene.

SCROTO E STRUTTURE ENDOSCROTALI

- ipoplasia o mancanza anche di un solo testicolo, con alterazioni anatomofunzionali del controlaterale;
- ritenzione od ectopia di entrambi i testicoli;
- ritenzione testicolare unilaterale addominale, in sede intramurale o sottocutanea;
- esiti di intervento di orchidopessi con testicolo fisso alla radice dello scroto, anche con lievi disturbi funzionali;
- idrocele molto voluminoso e sotto tensione;
- idrocele comunicante;
- varicocele di III° grado permagno con deformazione molto evidente dello scroto;
- cisti endoscrotale molto voluminosa e sotto tensione.

ART. 14

NEUROLOGIA

a. - Le malattie del sistema nervoso centrale e i loro esiti che siano causa di rilevanti alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano in questo comma le malattie di natura malformativa, vascolare, tossica, infettiva, parassitaria, autoimmune, degenerativa.

Rientrano altresì in questo comma:

- le emicranie emiplegica, oftalmoplegica e basilare, caratterizzate da almeno quattro attacchi mensili documentati da una struttura universitaria neurologica;
- la nevralgia del trigemino in profilassi farmacologica documentata da una struttura universitaria neurologica;
- tutte le altre malattie del S.N.C. che presentino un dato obiettivo stabilizzato ed invalidante (paralisi spastica, paralisi flaccida, atrofia muscolare polidistrettuale, atassia grave, etc.).

b. - Le malattie del sistema nervoso periferico e i loro esiti che siano causa di rilevanti alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Per alterazione funzionale significativa si intende la presenza di marcata ipostenia o ipotrofia documentata elettromiograficamente.

c. - Le miopatie causa di rilevanti alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano in questo comma le distrofie muscolari, le miotonie, le miastenie, etc.

d. - Le epilessie; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano in questo comma tutte le sindromi epilettiche, anche pregresse, purchè documentate da certificazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche, attestante crisi comiziali.

e. - Gli esiti di traumi encefalici e midollari con rilevante limitazione funzionale; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Per limitazione funzionale significativa si intende quella caratterizzata da alterazioni dell'esame obiettivo neurologico o dell'esame neuroradiologico o da alterazioni marcate dell'esame elettroencefalografico.
Non è causa di inabilità un singolo episodio convulsivo documentato da strutture sanitarie pubbliche verificatosi in epoca precedente gli ultimi cinque anni purchè sia sufficientemente spiegato da una causa non ricorrente e dopo valutazione specialistica neurologica.

ART. 15

PSICHIATRIA

a. - Il ritardo mentale, di qualsiasi livello, purchè tale da pregiudicare il rapporto di realtà o le capacità relazionali.

Rientra in questo comma il ritardo mentale con QI minore di 80.

Un ritardo mentale con un QI tra 80 e 90 è da valutare globalmente; un Q.I. superiore a 90 è compatibile con un giudizio di idoneità.

Sono necessari per il giudizio diagnostico:

- ritardo mentale grave e moderato: colloquio clinico;
- ritardo mentale lieve: colloquio clinico e test di livello.

b. - i disturbi del controllo degli impulsi;

c. - i disturbi dell'adattamento;

d. - i disturbi della comunicazione;

e. - i disturbi da tic;

f. - i disturbi delle funzioni evacuative;

g. - i disturbi del sonno;

h. - i disturbi della condotta alimentare;

i. - le parafilie e i disturbi della identità di genere;

Il comportamento omosessuale viene preso in considerazione qualora dovesse determinare situazioni cliniche di sofferenza soggettiva o di disfunzionamento relazionale o sociale (disadattamento, disturbi d'ansia, distimici, etc.) oppure qualora sia espressione sintomatica di disturbi psichiatrici primari, per i quali si applicherà il comma relativo al disturbo accertato.

Per tutti trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea. In ogni caso i predetti disturbi devono essere tali da limitare significativamente il soggetto nell'assolvimento dei compiti previsti dal servizio militare.

l. - i disturbi correlati all'uso di sostanze psicoattive; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Sono necessari per il giudizio diagnostico:

- colloquio clinico, mirato a valutare la struttura di personalità;
- eventuali test psicodiagnostici;
- ricerca dei cataboliti urinari (cannabinoidi, oppiacei, cocaina, anfetamine etc.);
- eventuali prove di funzionalità epatica.

m. - I disturbi mentali dovuti ad una patologia organica; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano in questo comma i disturbi mentali chiaramente dipendenti da causa somatica (es: esiti di traumi cranici, processi infiammatori del SNC, epilessia, etc.).

Sono necessari per il giudizio diagnostico:

- documentazione attestante l'esistenza di un fattore organico etiologicamente correlato al disturbo;
- eventuali controlli clinici e strumentali;
- colloquio clinico;
- eventuali test psicodiagnostici.

n. - I disturbi di personalità; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano in questo comma:

- la personalità border-line, sociopatica, impulsiva, etc;
- le personalità immature, insicure, labili, emotivamente ipersensibili, con conflittualità nevrotica, etc.

Sono necessari per il giudizio diagnostico:

- colloquio clinico, teso ad evidenziare l'esistenza di costanti caratteristiche psicologiche abnormi che rendano difficile l'adattamento ai normali impegni della vita quotidiana e alla vita sociale e di relazione;
- eventuali test psicodiagnostici;
- valutazione dell'eventuale terapia effettuata o in atto;
- per i soggetti già incorporati ci si avvarrà anche di eventuali rapporti informativi redatti dal Comandante o dall'Ufficiale consigliere del Reparto di appartenenza in merito a difficoltà adattative o a modalità comportamentali.

o. - I disturbi nevrotici e reattivi; i disturbi dell'umore senza sintomi psicotici, i disturbi d'ansia (attacchi di panico, disturbo ossessivo-compulsivo, disturbo post-traumatico da stress, etc), i disturbi somatoformi e da conversione, le sindromi marginali, etc.; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Sono necessari per il giudizio diagnostico:

- colloquio clinico;
- eventuali test psicodiagnostici;
- valutazione dell'eventuale terapia effettuata o in atto;
- esame di eventuale documentazione clinica redatta da strutture specialistiche pubbliche;
- per i soggetti già incorporati ci si avvarrà anche di eventuali rapporti informativi redatti dal Comandante o dall'Ufficiale consigliere del Reparto di appartenenza in merito a difficoltà adattative o a modalità comportamentali.

p. - I disturbi psicotici, anche se in fase di compenso o di remissione clinica; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano in questo comma: la schizofrenia, il disturbo delirante, il disturbo schizoaffettivo, il disturbo psicotico breve, il disturbo dell'umore associato a sintomi psicotici, i disturbi bipolari etc..

Sono necessari per il giudizio diagnostico:

- colloquio clinico;
- eventuali test psicodiagnostici;
- valutazione della eventuale terapia effettuata o in atto;
- esame di eventuale documentazione clinica redatta da strutture specialistiche pubbliche.

ART. 16

OFTALMOLOGIA

a. - Le malformazioni, le disfunzioni, le patologie o gli esiti di lesioni delle palpebre e delle ciglia, anche se limitate a un solo occhio, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

b. - Le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni delle ghiandole e delle vie lacrimali, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

c. - I disturbi della motilità del globo oculare, quando siano causa di diplopia o deficit visivi previsti dal successivo comma h.) o qualora producano alterazioni della visione binoculare (soppressione); trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Sono necessari per il giudizio diagnostico:

- Cover test con eventuale valutazione del senso stereoscopico mediante test idoneo;
- test di Worth: per la valutazione della soppressione.

d. - Le gravi discromatopsie.

Sono necessari per il giudizio diagnostico: test delle matassine di lana colorate; se non sufficiente, tavole di Ishihara; ove ritenuto necessario test di Farnsworth.

Sono gravi le discromatopsie che non consentono la visione dei colori fondamentali, accompagnate da nistagmo o alterazioni delle membrane profonde.

e. - La anoftalmia; le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni dell'orbita, del bulbo oculare e degli annessi con rilevanti alterazioni anatomiche o funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano in questo comma:

- il cheratocono di qualsiasi grado;
- le degenerazioni vitroretiniche regmatogene, anche se già sottoposte a specifico trattamento.

Per il giudizio diagnostico del cheratocono occorre l'oftalmometria e, ove necessario, la mappa corneale.

f. - Il glaucoma e le disfunzioni dell'idrodinamica endoculare potenzialmente glaucomatogene; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

g. - I vizi di refrazione che, corretti, comportano un visus inferiore agli 8/10 complessivi o inferiore ai 2/10 in un occhio.

h. - I difetti del campo visivo, anche monoculari, che riducano sensibilmente la visione superiore o laterale o inferiore.

E' necessaria per il giudizio diagnostico la perimetria statica o quella dinamica.

i. - L'emeralopia.

L'emeralopia è causa di inidoneità anche quando non si associa ad alterazioni evidenti delle membrane profonde dell'occhio, purchè attestata da idonea documentazione sanitaria rilasciata da istituzioni pubbliche.

Per il giudizio diagnostico sono necessari esami elettrofunzionali.

l. - La miopia o l'ipermetropia, senza o con astigmatismo, che superi in ciascun occhio, rispettivamente, le 8 e le 7 diottrie, anche in un solo meridiano.

m. - L'astigmatismo misto in cui la somma tra i due meridiani, miopico e ipermetropico, superi le 5 diottrie.

n. - Le anisometropie in cui la differenza tra i meridiani più ametropi dei due occhi superi le 5 diottrie o che comportino alterazione della visione binoculare.

ART. 17

OTORINOLARINGOIATRIA

a. - Le malformazioni ed alterazioni congenite ed acquisite dell'orecchio esterno, dell'orecchio medio, dell'orecchio interno, quando siano deturpanti o causa di rilevanti disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano in questo comma:

1) - Le gravi malformazioni ed alterazioni acquisite dell'orecchio esterno (mancanza totale ed esiti deturpanti di lesioni del padiglione auricolare, macro e microtia di notevole grado, atresia del condotto, etc.); sono causa altresì di inabilità i casi di anotia, atresia auris congenita, sindrome di Goldenhar, sindrome di Franceschetti, micro e macrotia con padiglione modificato per dimensione, di misura superiore al 50%.
Nei casi di disturbi funzionali è necessario per il giudizio diagnostico l'esame audiometrico tonale di base.

2) - L'otite media cronica colesteatomatosa, l'iperplastica granulomatosa o con segni di carie ossea, la purulenta semplice secernente; l'otite cronica iperplastica polipoide. Gli esiti di ossiculoplastica e di terapia chirurgica dell'otosclerosi, gli esiti di interventi chirurgici sull'orecchio interno, i processi flogistici cronici su esiti di timpanoplastica.

Sono compatibili con un giudizio di idoneità: l'otite mucogelatinosa cronica, la media catarrale cronica, la sclero adesiva e gli esiti cicatriziali e di pregresse flogosi dell'orecchio medio, le perforazioni timpaniche non secernenti nonché l'otorrea tubarica.

Si formula un giudizio di inabilità nel caso di processi flogistici cronici in esito ad interventi chirurgici sull'orecchio medio. La valutazione deve essere comunque complessiva (anatomofunzionale).

Sono necessari per il giudizio diagnostico:

- esame audiometrico tonale di base;
- esame impedenzometrico (in assenza di controindicazioni).

3) - L'otosclerosi e le osteodistrofie del labirinto; le affezioni organiche o funzionali dell'apparato vestibolare periferico o centrale; le sindromi vestibolari dovute a malattia di Ménière, a tumori dell'VIII° nervo cranico, ad otosclerosi e ad affezioni organiche del sistema nervoso centrale; le sindromi vestibolari periferiche di altra natura che, dopo temporanea non idoneità, risultino in compenso incompleto o assente; l'areflessia bilaterale persistente.

Sono necessari per il giudizio diagnostico gli esami otofunzionali.

b. - Le ipoacusie monolaterali con perdita uditiva, calcolata sulla media delle quattro frequenze fondamentali (500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz), maggiore di 65 dB; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano in questo comma le ipoacusie monolaterali pari all'entità sopraindicata.

Sono necessari per il giudizio diagnostico gli esami otofunzionali.

c. - Le ipoacusie bilaterali con percentuale totale di perdita uditiva (P.P.T.) maggiore del 40%; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano in questo comma:

- il sordomutismo;
- le ipoacusie bilaterali dell'entità sopraindicata con P.P.T. calcolata secondo i criteri indicati nella tabella di seguito riportata:

CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI PERDITA UDITIVA BILATERALE

TABELLA

		500	1000	2000	3000	V.O.C.
%	0	0	0	0	0	a metri 20
%	5	1.25	1.75	1	1	" 10
%	10	2.50	3.50	2	2	" 8
%	15	3.75	5.25	3	3	" 7
%	20	5	7	4	4	" 6
%	25	6.25	8.75	5	5	" 5
%	30	7.50	10.50	6	6	" 4
%	35	8.75	12.25	7	7	" 3
%	40	10	14	8	8	" 2.5
%	45	11.25	15.75	9	9	" 2
%	50	12.50	17.50	10	10	" 1.5
%	55	13.75	19.25	11	11	" 1
%	60	15	21	12	12	" 0.5
%	65	16.25	22.75	13	13	" 0.5
%	70	17.50	24.50	14	14	" 0.25
%	75	18.75	26.25	15	15	" 0.25
%	80	20	28	16	16	ad concham

Sono necessari per il giudizio diagnostico gli stessi esami indicati al comma b. per l'ipoacusia monolaterale.

AVVERTENZA

La P.P.T. (perdita percentuale totale) biauricolare sulle frequenze 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz, si determina mediante la seguente formula:

$$\frac{\text{(orecchio migliore x 7 + orecchio peggiore)}}{8} + \text{valore ponderale del 4000 Hz}$$

dove il valore ponderale del 4000 Hz prendendo in considerazione solo il valore più grave tra i due orecchi, è così definito:

5 per perdite in dB comprese fra 25 e 34

8 per perdite in dB comprese tra 35 e 59

12 per perdite in dB oltre i 60.

La perdita uditiva monolaterale e bilaterale è determinata con le modalità indicate nei precedenti commi **b.** e **c.**.

d. - Le malformazioni e le alterazioni acquisite del naso e dei seni paranasali, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano nel presente comma:

- le malformazioni, le alterazioni acquisite, le affezioni croniche, le notevoli deformazioni della piramide e delle fosse nasali: l'atresia delle narici, l'atresia coanale, la mancanza del naso, la stenosi nasale da malformazione o deviazione del setto, le cisti e fistole con flogosi recidivanti, il rinoscleroma, la rinite ozenatosa, il polipo sanguinante delle fosse nasali e il papillomma invertito etc.;

- le gravi stenosi nasali;

E' necessario per il giudizio diagnostico della stenosi nasale la rinomanometria anteriore attiva (di base, posizionale con stimolazioni aspecifiche, trasporto mucociliare).

E' causa di inabilità un grading della ostruzione nasale rilevato alla rinometria in rapporto al parametro "somma di flusso" di grado elevato (da 0 a 500 centimetri cubi/s elevata alla meno 1 (35 centimetri cubi/s elevata alla meno 1)).

- l'ozena e le affezioni granulomatose e croniche;
- le sinusiti croniche purulente, iperplastiche, polipose o ulceronecrotiche.

Le neoformazioni polipoidi multiple caratterizzate da ostruzioni ventilatorie significative e sostenute da una conduzione disreattiva allergica, quali manifestazioni di flogosi cronica naso-sinusale avanzata e di lunga durata, possono essere causa di inabilità dopo osservazione ospedaliera e dopo una eventuale temporanea inidoneità.

- gli esiti di lesioni traumatiche o di interventi chirurgici sui seni paranasali che producano scompaginamento delle strutture anatomiche (distruzione del pavimento dell'orbita, fistole cribromeningee, alterazioni della lamina cribrosa, etc.).

e. - **Le malformazioni e le alterazioni acquisite della faringe, della laringe e della trachea, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.**

Rientrano in questo comma:

- le flogosi faringotonsillari croniche con documentata presenza nel tampone faringeo di streptococco beta-emolitico gruppo A e rilievi clinico-sierologici ad essa correlati;
- le tonsilliti croniche specifiche;
- l'ipertrofia tonsillare di grado notevole con gravi alterazioni funzionali;
- le malformazioni, gli esiti di lesioni e le malattie croniche della faringe, con importanti alterazioni funzionali; sono causa di inabilità altresì: ascesso ossifluente da morbo di Pott cervicale, malattia di Isanbert, gozzi tiroidei linguali, esiti di processi specifici faringei con gravi disturbi funzionali, adenomi ipofisari extrasellari, fibroma giovanile, cisti disembriogenetiche e cisti di ritenzione, fibromixoma faringeo;
  Nella nevralgia del glosso faringeo bisogna escludere l'esistenza di patologie primitive di cui la nevralgia è sintomo (neoplasie dell'angolo ponto-cerebellare, aneurisma della carotide, abnorme lunghezza del processo stiloideo, etc).
- le malformazioni, gli esiti di lesioni e le malattie croniche della laringe e della trachea con importanti alterazioni funzionali; sono causa di inabilità, altresì, tutti i casi di: diaframma congenito, laringocele congenito e non, cisti appendicolari, epiglottide bifida, agenesia totale dell'epiglottide, esiti di lesione di origine traumatica con significativo impegno anatomofunzionale, leucoplasia, esiti di processi flogistici con ampie mutilazioni delle strutture, granulomatosi di Wegener a localizzazione laringea, papillomatosi laringea giovanile estesa;
  Per quanto attiene la patologia tracheale sono causa di inabilità le stenosi tracheali (post-traumatica, postinfiammatoria, postoperatoria) indipendentemente dalla loro estensione.
- i disturbi della favella gravi.

Sono necessari per il giudizio diagnostico:

- per le patologie faringee:
  - laringoscopia indiretta ed ipo-faringoscopia con fibre ottiche per via nasale e transorale;
  - radiogramma in proiezione laterale.

- per le patologie laringo-tracheali:

- fibroscopia rigida o flessibile;
- fibrostroboscopia;
- stratigrafia laringea in fonazione ed in respirazione;
- stratigrafia del mediastino.

ART. 18

DERMATOLOGIA

Le alterazioni congenite ed acquisite, croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede, determinino rilevanti alterazioni funzionali o fisiognomiche; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano in questo articolo le malattie infettive cutanee, tutte le dermatiti croniche o recidivanti di origine flogistica od immunitaria che per la loro sede ed estensione determinino rilevanti disturbi funzionali, compresa la funzione fisiognomica; possono pertanto essere causa di inabilità, tra le altre, le seguenti dermopatie: dermatite atopica, dermatite da contatto, orticaria cronica, psoriasi, alopecia areata, acne, iperidrosi, ittiosi, nevi congeniti giganti, epidermolisi bollosa.

ART. 19

APPARATO LOCOMOTORE

a. - Le patologie ed i loro esiti, anche di natura traumatica, dell'apparato scheletrico, dei muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali causa di evidenti dismorfismi o di rilevanti limitazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano in questo comma

- le malattie infiammatorie, endocrino-metaboliche, osteodistrofiche, osteocondrosiche, sistemiche e l'osteonecrosi;

- scoliosi con angolo di Lippman Cobb superiore a 25°, la schisi ampia di almeno due archi vertebrali e le altre malformazioni causa di rilevanti limitazioni funzionali;

- esiti funzionali di trattamento chirurgico della colonna vertebrale;

- le ernie discali ed i loro esiti chirurgici;

- le discopatie e le protrusioni quando sono associate a segni clinici (o elettromiografici) di sofferenza radicolare. Vi rientrano, altresì, tra le altre, le seguenti malformazioni e deformazioni della colonna vertebrale: sinostosi, emispondilo, spina bifida, spondilolisi, spondilolistesi, stenosi spinali congenite ed acquisite, costa cervicale con sintomi nervosi o vascolari, cifosi dorsale superiore a 50° etc.;

La presenza di endo ed artroprotesi di importanti articolazioni (spalla, anca e ginocchio) è causa di inabilità.

La sola presenza di osteosintesi non costituisce di per sé causa di inabilità.

- le patologie croniche e gli esiti di lesioni delle aponeurosi (fibromatosi palmare o plantare, retrazioni, ernie muscolari, etc.);

- le malformazioni, le patologie croniche e gli esiti di lesioni dei muscoli (miopatie congenite, agenesie, atrofie, contratture permanenti, miositi, etc.);

- le ipotrofie muscolari degli arti con differenza perimetrica superiore a 2 cm. e con alterazioni funzionali;

- le patologie croniche e gli esiti di lesioni dei tendini e delle borse (tendinopatie, lussazioni tendinee, disinserzioni, patologie congenite tendinee, etc.);

- le osteocondriti dissecanti di importanti articolazioni di carico (anca, ginocchio, tibiotarsica);

- gli esiti di meniscectomia totale e le meniscopatie limitanti la funzione;

- le lussazioni inveterate e gli esiti di lussazioni recidivanti a carico di importanti articolazioni con instabilità articolare.

b. - La mancanza anatomica o la perdita funzionale permanente almeno di:

1. **un dito di una mano;**
2. **falangi ungueali delle ultime quattro dita di una mano;**
3. **falangi ungueali di cinque dita fra le due mani, escluse quelle dei pollici.**
4. **un alluce;**
5. **due dita di un piede.**

c. - Le deformità gravi congenite ed acquisite degli arti.

Rientrano in questo comma:

- la dismetria tra gli arti inferiori, superiore a 3 centimetri;
- il ginocchio valgo con distanza intermalleolare superiore a cm. 6;
- il ginocchio varo con distanza intercondiloidea superiore a cm. 8;
- il cubito varo o valgo con deviazione superiore a 20°;
- la sinostosi tarsale e radioulnare;
- il piede piatto e cavo di grado elevato;
- il piede torto;
- l'alluce valgo, il dito a martello con sublussazione metatarso-falangeo, le dita sovrannumerarie.

Per le patologie congenite ed acquisite dei piedi sono necessari per il giudizio diagnostico la podoscopia e RX piedi comparati sotto carico.

ART. 20

ALTRE CAUSE DI NON IDONEITA'

a. - Le imperfezioni o le infermità non specificate nel presente elenco ma che rendano palesemente il soggetto non idoneo al servizio militare.
Dopo osservazione.

Rientrano in questo comma quelle patologie alle quali non è possibile attribuire alcun articolo dell'elenco stesso.

b. - Il complesso di imperfezioni o infermità che, specificate o non nell'elenco, non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto per la riforma ma che, in concorso tra loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio militare.
Dopo osservazione.

99A4420

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME SERCHIO

DELIBERAZIONE 13 aprile 1999.

Limiti amministrativi del bacino pilota del fiume Serchio (delibera del comitato istituzionale n. 72 del 17 febbraio 1998): variazione. Conseguente adeguamento nel territorio di Camaiore della misura di salvaguardia per la riduzione del rischio idraulico adottata con delibera del comitato istituzionale n. 74 del 6 maggio 1998. (Deliberazione n. 86).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante: «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»;

Visto l'art. 30 della predetta legge che ha previsto l'individuazione del bacino regionale pilota stabilendo, al comma 2, la costituzione di uno speciale comitato di bacino;

Visto il decreto ministeriale dei lavori pubblici 1° luglio 1989 con il quale il bacino del fiume Serchio è individuato quale bacino pilota, in ottemperanza al disposto dell'art. 30 della suddetta legge n. 183/1989;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1990 con il quale si costituiva lo speciale comitato di bacino di cui al suddetto art. 30;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative alla citata legge n. 183/1989, ed in particolare l'art. 8;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 1992 recante: «Costituzione dell'Autorità di bacino pilota del fiume Serchio»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1994 recante disposizioni concernenti le procedure ed i criteri per addivenire alla delimitazione dei bacini idrografici di rilievo nazionale ed interregionale;

Vista la delibera del comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno n. 82 del 31 ottobre 1995 con la quale si provvedeva all'adozione del progetto di delimitazione del bacino nazionale del fiume Arno individuandone i limiti a mare compresi tra la foce dello Scolmatore, a Sud, e la foce del Cinquale, a Nord, con esclusione del territorio interno alla costa compreso tra il fiume Camaiore e la foce del torrente Cinquale che, secondo la richiesta della regione Toscana, rimaneva di competenza regionale;

Considerato che, conseguentemente, il bacino pilota del fiume Serchio (ex art. 30 della legge n. 183/1989, decreto ministeriale 1° luglio 1989, ex art. 8 della legge n. 253/1990) veniva incluso nell'adottato progetto di delimitazione del bacino di interesse nazionale del fiume Arno;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 13 novembre 1997, si è espressa sulla proposta ritenendo che la delimitazione dei bacini idrografici dell'Arno e del Serchio fosse effettuata d'intesa tra lo Stato e le regioni, entro tre mesi dalla data della seduta, su proposta dei rispettivi comitati istituzionali;

Vista la seduta congiunta dei comitati istituzionali delle Autorità di bacino del fiume Arno e del fiume Serchio del 17 febbraio 1998, durante la quale si sono definiti i limiti areali dei bacini idrografici, includendo nel bacino sperimentale del Serchio anche il bacino del fiume di Camaiore, stabilendo tra l'altro che la programmazione e la pianificazione del bacino del Serchio debba predisporsi e svilupparsi in stretto coordinamento con le analoghe attività del bacino dell'Arno e che gli interventi riguardanti la fascia costiera (compresa tra la foce dello Scolmatore d'Arno a Sud e la foce del torrente Cinquale a Nord) debbano essere sviluppati tenendo conto dell'unità fisiografica e della preponderante influenza del fiume Arno sulla dinamica del litorale;

Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91, di recepimento della legge n. 183/1989 che, all'art. 2, istituisce i bacini di rilievo regionale e, in particolare, il bacino «Toscana Nord»;

Considerato che quanto stabilito dalla citata deliberazione n. 82 del 31 ottobre 1995 non è stato recepito in sede di Conferenza permanente Stato-regioni e pertanto la regione Toscana ritiene funzionale riadottare i limiti amministrativi escludendo il bacino del fiume di Camaiore dal bacino sperimentale del Serchio e includendolo invece nel bacino regionale «Toscana Nord»;

Considerata di conseguenza la necessità di variare i limiti amministrativi del bacino del Serchio di cui alla già citata delibera del comitato istituzionale n. 72 del 17 febbraio 1998, adeguandoli a quelli adottati con legge regionale n. 91/1998;

Vista la propria precedente deliberazione n. 74 del 6 maggio 1998, con la quale per motivi di rischio idraulico, di regimazione idraulica e di risanamento idrogeologico, si provvedeva a porre sotto vincolo di non edificazione fino alla data di approvazione del piano di bacino relativo alla riduzione del rischio idraulico, e comunque per un periodo di 3 anni a decorrere dall'esecutività del provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 6-*bis,* della legge n. 183/1989, aree del bacino delimitate su apposita cartografia;

Considerato che a seguito della delimitazione corrente vengono a decadere, per la parte di territorio ricadente nel bacino del fiume di Camaiore, le misure di salvaguardia di cui alla suddetta delibera n. 74 del 6 maggio 1998;

Visto e valutato lo stato conoscitivo del territorio e l'evento alluvionale del 29 settembre 1998, che ha interessato particolarmente il predetto bacino del fiume di Camaiore, ravvisando la necessità di non interrompere la salvaguardia in vigore sulle aree suddette, anche in considerazione di quanto stabilito dal decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il verbale della seduta del 13 aprile 1999 di questo comitato istituzionale, costituito ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 183/1989, dell'art. 8 della legge n. 253/1990, e delle decisioni regionali, dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, delle politiche agricole, dei beni culturali e ambientali, dal presidente della giunta regionale della Toscana, dai presidenti delle amministrazioni provinciali di Lucca, Pisa e Pistoia, dal rappresentante delle comunità montane e dal segretario generale, integrato dal Ministro per il coordinamento della protezione civile in base all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;

Delibera:

Art. 1.

I nuovi limiti amministrativi del bacino pilota del fiume Serchio di cui all'art. 30 della legge n. 183/1989, sono individuati nella documentazione cartografica allegata alla presente delibera (allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2.

In seguito all'adozione dei limiti amministrativi di cui all'art. 1 decadono, per le aree ricadenti nel bacino del fiume Camaiore — rappresentate nella documentazione cartografica allegata alla presente delibera (allegato 2), che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa — le misure di salvaguardia per la riduzione del rischio idraulico adotatte dal comitato istituzionale, ai sensi dell'art. 17, comma 6-*bis,* della legge n. 183/1989, con delibera n. 74 del 6 maggio 1998.

Si dà atto che la regione Toscana, in qualità di Autorità di bacino «Toscana Nord», si impegna ad adottare con propria determinazione le misure di salvaguardia in precedenza deliberate dall'Autorità di bacino del Serchio nelle aree del bacino del fiume Camaiore.

Roma, 13 aprile 1999

Il Presidente
Ministro dei lavori pubblici
MICHELI

Il segretario generale
dell'Autorità di bacino
NARDI

99A3429

DELIBERAZIONE 13 aprile 1999.

Misura di salvaguardia per la riduzione del rischio idraulico nel bacino della fossa media, comune di Lucca, ai sensi dell'art. 17, comma 6-*bis,* della legge 18 maggio 1989, n. 183. (Deliberazione n. 87).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»;

Visto l'art. 30 della predetta legge che ha previsto l'individuazione del bacino regionale pilota stabilendo, al comma 2, la costituzione di uno speciale comitato di bacino;

Visto il decreto del Ministero dei lavori pubblici 1° luglio 1989 con il quale il bacino del fiume Serchio è individuato quale bacino pilota, in ottemperanza al disposto dell'art. 30 della suddetta legge n. 183/1989;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1990 con il quale si costituiva lo speciale comitato di bacino di cui al suddetto art. 30;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative alla citata legge n. 183/1989, ed in particolare l'art. 8;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 1992 recante «Costituzione dell'Autorità di bacino pilota del fiume Serchio»;

Vista la delibera del consiglio regionale della Toscana 21 giugno 1994, n. 230 «Provvedimenti sul rischio idraulico ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 74/84. Adozione di prescrizioni e vincoli. Approvazione di direttive»;

Considerato che nel bacino del Serchio si sono ripetutamente verificati gravi eventi alluvionali con danni ingentissimi a persone e cose e che tale situazione ha individuato come il sistema idraulico risulti attualmente inadeguato a contenere non solo le piene di carattere eccezionale, ma, soprattutto lungo gli affluenti, anche quelle prodotte da precipitazioni caratterizzate da modesti tempi di ritorno, evidenziando, al di là dell'emergenza, la necessità di effettuare interventi strutturali di regimazione dei corsi d'acqua;

Attesa l'estrema rilevanza dei contenuti del progetto di piano nell'ambito della difesa del suolo e della sua finalità primaria e ineludibile di difesa dal rischio idraulico, in fase di elaborazione;

Considerato che la strategia del progetto di piano è impostata, oltre che su adeguati interventi di manutenzione e di sistemazioni idraulico-forestali, sulla realizzazione di interventi strutturali (aree d'espansione, casse di laminazione, briglie a bocca tarata, ecc.) da

ubicarsi in aree, individuate in base ad una analisi idraulica e geomorfologica, su cui è ancora possibile intervenire con l'obiettivo della laminazione delle piene e della salvaguardia della pubblica incolumità delle popolazioni residenti nelle aree urbanizzate che sono soggette a inondazione;

Rilevato inoltre, dalle indagini effettuate per la predisposizione del progetto di piano di bacino, come aree di pertinenza fluviale e/o a possibile rischio idraulico siano oggetto di urbanizzazione con riduzione del reticolo idraulico minore, nonché di compromissione idrogeologica con aumento del rischio di esondazione o ristagno;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, che, integrando l'art. 17 della legge n. 183/1989 con il comma 6-*bis,* dispone: «in attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorità di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia (...). Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni»;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267, recante «Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania» ed in particolare l'art. 1 relativo all'individuazione, perimetrazione e salvaguardia delle aree a rischio idrogeologico;

Rilevata la necessità di preservare le aree da destinare all'attuazione degli interventi di regimazione idraulica che saranno previsti dal progetto di piano, nonché la necessità di evitarne la compromissione per il raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia della pubblica incolumità e della riduzione del rischio che il piano si prefigge;

Considerato che questa Autorità di bacino ha individuato le aree di pertinenza fluviale disponibili per la regimazione del fiume Serchio e degli altri corsi d'acqua del bacino e quelle soggette a inondazioni ricorrenti o eccezionali, individuate negli ambiti di cui alla «Carta delle aree di pertinenza fluviale e lacuale nel bacino del fiume Serchio» e che queste sono, per quanto sopra detto, di interesse del piano;

Vista la propria precedente deliberazione n. 74 del 6 maggio 1998 (modificata ed integrata con deliberazione n. 82 del 14 luglio 1998), con la quale per motivi di rischio idraulico, di regimazione idraulica e di risanamento idrogeologico, si provvedeva a porre sotto vincolo di non edificazione fino alla data di approvazione del piano di bacino relativo alla riduzione del rischio idraulico, e comunque per un periodo di tre anni a decorrere dall'esecutività del provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 6-*bis*, della legge n. 183/1989, aree lungo il corso del fiume Serchio e degli affluenti, delimitate su apposita cartografia;

Visto l'art. 2 della citata deliberazione contenente l'elencazione dei casi di esclusione dall'applicazione del vincolo medesimo ed, in particolare, l'ultimo capoverso secondo il quale «Il vincolo comunque permane in riferimento a qualunque attività edilizia o trasformazione urbanistica che possa alterare il regime idraulico e idrogeologico per le quali è sempre possibile l'adozione di ordinanze cautelari a carattere inibitorio»;

Considerato che sull'esposizione al rischio idraulico e/o ambientale a causa di trasformazione morfologica della zona «Ai Chiariti» nella frazione di S. Concordio a Lucca, peraltro nota all'amministrazione comunale di Lucca anche sulla base della relazione tecnica «Valutazioni relative all'assetto idraulico del bacino della Fossa Media tra S. Concordio e Pontetetto (Canale Ozzeri) (Gennaio 1999)» dalla stessa commissionata, il comitato tecnico ha affrontato la problematica relativa e, nella seduta del 28 gennaio 1999, a conclusione dell'esame degli atti pervenuti e delle documentazioni relative alla zona, al fine di mitigare il rischio idraulico dell'edificato presente nelle zone limitrofe e ai fini della salvaguardia ambientale, ha ritenuto necessario mantenere la capacità di trattenimento delle acque della zona «Ai Chiariti», almeno in attesa che il comune di Lucca esegua gli interventi di adeguamento idraulico nel bacino della Fossa Media. Detti interventi dovranno essere realizzati preventivamente all'attuazione delle previsioni urbanistiche vigenti, tenuto conto che:

1) il sistema idraulico locale circostante il bacino della Fossa Media faceva affidamento, in occasione di eventi piovosi di particolare entità, sull'allagamento delle aree morfologicamente depresse limitrofe tra le quali, nella zona a nord dell'autostrada Firenze-Mare, l'area denominata «Ai Chiariti»;

2) la situazione idraulica locale è oggi in parte compromessa nelle aree di cui al punto 1 dall'edificazione che si è sviluppata marginalmente al tracciato della Fossa Media e dal parziale riempimento delle aree morfologicamente depresse, conseguente anche all'accumulo di materiale di discarica;

Considerata la necessità di tutelare l'intero bacino scolante della Fossa Media, evitandone l'ulteriore compromissione dal punto di vista idraulico e ambientale;

Visto il verbale della seduta del 13 aprile 1999 di questo comitato istituzionale, costituito ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 183/1989, dell'art. 8 della legge n. 253/1990, e delle decisioni regionali, dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, delle politiche agricole, dei beni culturali e ambientali, dal presidente della giunta regionale della Toscana, dai presidenti delle amministrazioni provinciali di Lucca, Pisa e Pistoia,

dal rappresentante delle comunità montane e dal segretario generale, integrato dal Ministro per il coordinamento della protezione civile in base all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;

Delibera:

Art. 1.

Di sottoporre a vincolo di non edificazione, anche in deroga all'art. 2 della delibera del comitato istituzionale n. 74 del 6 maggio 1998, per i motivi indicati in preambolo, la zona interessata dal bacino della Fossa Media, sita in comune di Lucca, comprendente anche l'area cosidetta «Ai Chiariti», come specificamente individuata nella planimetria a corredo del presente provvedimento e di esso costituente parte integrante, fino a quando non siano realizzati gli interventi di adeguamento idraulico della Fossa Media e comunque per un periodo massimo di anni tre a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento.

Art. 2.

Sono escluse dal vincolo di cui all'art. 1:

1) gli interventi idraulici e di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico;

2) le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, di sopraelevazione, di ristrutturazione che non comportino aumenti di superficie coperta, nonché le opere di restauro e di risanamento conservativo e quelle di adeguamento igienico-sanitario, riguardanti gli edifici e le infrastrutture esistenti e le opere di adeguamento degli impianti di depurazione esistenti;

3) le opere pubbliche in corso di appalto o già affidate alla data della presente delibera;

4) le opere pubbliche che si renderanno necessarie, previa concertazione tra enti e Autorità di bacino.

Roma, 13 aprile 1999

Il Presidente
Ministro dei lavori pubblici
MICHELI

Il segretario generale
dell'Autorità di bacino
NARDI

99A3479

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 12 maggio 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale 22 dicembre 1998, n. 01/2038 con il quale è stato approvato il testo dello statuto di Ateneo, così come risultante dalle modifiche apportate al decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 1999;

Accertata la presenza di meri errori materiali all'art. 35.5 e alla tabella *c)* allegata allo statuto suddetto;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla correzione degli errori materiali in parola;

Decreta:

Art. 1.

Al testo dello statuto dell'Università di Pisa, emanato con decreto rettorale 22 dicembre 1998, così come risultante dalle modifiche apportate al decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 1999, sono apportate le seguenti correzioni:

all'art. 34.2, lettera *b)*, dopo la parola «regolamento» è aggiunta la parola «di ateneo»;

all'art. 35.5 la dizione «tre anni» è sostituita dalla dizione «quattro anni»;

alla tabella *C* la dizione «Patologia sperimentale, Biotecnologie mediche, Infettivologia ed epidimiologia» è sostituita con la dizione «Patologia sperimentale, Biotecnologie mediche, Infettivologia ed epidemiologia».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Università di Pisa.

Pisa, 12 maggio 1999

Il rettore: PADUANO

99A4423

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 26 maggio 1999, n. **118/E.**

Tributi locali - Potere regolamentare di comuni e province - Decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997. Parte prima: limiti al contenuto dei regolamenti; interventi del Ministero delle finanze. Parte seconda: ripartizione di competenze fra gli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze; indicazione degli uffici del Ministero ai quali i comuni e le province devono inviare i regolamenti.

Alle direzioni regionali delle entrate

e, per conoscenza:

Ai comuni

Alle province

All'Avvocatura generale dello Stato

Alle Avvocature distrettuali dello Stato

Al Ministero dell'interno - Direzione generale amministrazione civile

Al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti

Ai comitati regionali e commissioni provinciali di controllo

Alle commissioni tributarie

All'ANCI

All'U.P.I.

La presente circolare fa seguito ed integra le circolari n. 101/E del 17 aprile 1998, n. 256/E del 3 novembre 1998 e n. 296/E del 31 dicembre 1998, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 27 aprile 1998, n. 261 del 7 novembre 1998 e n. 9 del 13 gennaio 1999.

Essa riguarda esclusivamente i regolamenti che comuni e province adottano in materia di tributi propri, essendo completamente estranea alla competenza del Ministero delle finanze la disciplina regolamentare locale afferente le entrate comunali e provinciali diverse da quelle aventi natura tributaria (vedasi, più dettagliatamente, la predetta circolare n. 256/E), ed è diretta:

a) Nella parte prima, ad individuare i limiti di esercizio del potere regolamentare riconosciuto ai sensi del primo comma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, nonché a fornire direttive in ordine agli interventi che il Ministero delle finanze è chiamato a svolgere, ivi compresa la proposizione di impugnative, ai sensi del quarto comma dello stesso art. 52, delle disposizioni regolamentari ritenute illegittime.

b) Nella parte seconda, a disporre al fine di una più razionale ed efficace azione amministrativa che serva anche da supporto e consulenza per gli enti locali, un'opportuna ripartizione di competenze, fra uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze, in ordine all'esame ed all'eventuale impugnativa dei regolamenti adottati a norma del menzionato art. 52.

PARTE PRIMA

Limiti.

Nell'ottica del federalismo fiscale, finalizzato all'adeguamento della legislazione statale alle esigenze socio-economiche ed alle condizioni ambientali locali, con il primo comma dell'art. 52 in commento è stato attribuito a comuni e province un ampio potere regolamentare per la disciplina dei tributi propri.

Si tratta di un potere che, indubbiamente, presenta caratteri di novità nell'ordinamento giuridico. Il suo esercizio può condurre alla emanazione di disposizioni non soltanto meramente esecutive delle norme primarie stabilite dal legislatore nazionale, bensì anche derogatorie delle norme primarie stesse, nei limiti di cui si dirà più avanti.

Ed invero siffatto potere non può porsi su un piano di assoluta libertà.

Pur nella consapevolezza che ci si trova in presenza di un tema completamente nuovo e che, quindi, non è stato ancora sufficientemente trattato né a livello dottrinario né, tanto meno, a livello giurisprudenziale, si possono individuare alcuni limiti, tra quelli maggiormente significativi, il cui superamento può determinare la impugnabilità presso la giurisdizione amministrativa, o la disapplicazione da parte delle commissioni tributarie in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, del regolamento per sua illegittimità.

Un primo ordine di limiti discende dalla formulazione letterale del primo comma dell'art. 52 «*salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi*» con conseguente preclusione della possibilità di modificare, con norma regolamentare, gli elementi essenziali della prestazione impositiva costituiti dal presupposto di applicazione del tributo, dalla base imponibile e dai criteri per la sua determinazione, dalla soggettività passiva e dalla misura massima di tassazione.

Un secondo ordine di limiti ricercato nella Costituzione, nel senso che i regolamenti in discorso non possono comunque invadere il campo d'azione riservato

dalle disposizioni costituzionali agli atti di normazione primaria (casi di riserva di legge). Per cui non è possibile:

− introdurre prelievi, aventi il carattere di imposta o tassa, non attribuiti dalla legge alla fiscalità locale, ostandovi l'art. 23 della Costituzione, in forza del quale «*nessuna prestazione ... patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge*»;

− modificare il nuovo sistema sanzionatorio recato dai decreti legislativi n. 471, n. 472 e n. 473 del 18 dicembre 1997, essendo questo stato strutturato sulla base di criteri schiettamente penalistici, salvo restando il potere di intervento regolamentare, riconosciuto dall'art. 50 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, in ordine all'introduzione di riduzioni delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dalla lettera *l)* del comma 133 dell'art. 3 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

− modificare il sistema contenzioso che, come è noto, è incentrato, ai sensi del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992, sulla giurisdizione delle commissioni tributarie anche in materia di tributi locali.

Un terzo ordine di limiti è correlato alla necessità del rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, fra cui in particolare quello diretto alla salvaguardia dei diritti ed interessi tutelati dalla legge, per cui non è possibile:

− eliminare o modificare in senso peggiorativo per il contribuente le agevolazioni (esenzioni, riduzioni, detrazioni, ecc.) disposte dalla legge;

− modificare in senso peggiorativo per il contribuente i termini decadenziali e prescrizionali stabiliti dalla legge. In particolare non si può disporre l'allungamento dei termini decadenziali entro i quali, in forza della legge, devono essere notificati gli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni, gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio, i provvedimenti irrogatori delle sanzioni, oppure devono essere effettuate le iscrizioni a ruolo.

Un quarto ordine di limiti si pone laddove la legge stabilisca criteri direttivi cui va uniformato il contenuto dei regolamenti in commento. In particolare, ciò si verifica in relazione: ai regolamenti, adottati ai sensi del quinto comma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, in materia di affidamento a terzi dell'attività di accertamento e/o riscossione dei tributi; a quelli, adottati ai sensi dell'art. 56 dello stesso decreto legislativo, per l'istituzione dell'imposta provinciale di trascrizione; a quelli, adottati ai sensi della lettera *l)* del primo comma dell'art. 59 del predetto decreto legislativo, per la modifica del procedimento di accertamento ICI.

Interventi del Dipartimento delle entrate.

Gli interventi del Dipartimento delle entrate, nella materia di cui trattasi, saranno indirizzati, sia da parte degli uffici centrali che periferici, essenzialmente, anche a seguito delle problematiche che emergono dall'esame dei regolamenti, verso attività di supporto e di consulenza agli enti locali, attraverso l'emanazione di circolari o risoluzioni, contatti telefonici, l'organizzazione di seminari od incontri di studio e l'adozione di ogni altra iniziativa utile.

Per quanto concerne l'impugnazione dei regolamenti, precisato che il comma 4 dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997 riconosce all'Amministrazione finanziaria la legittimazione attiva e l'interesse a chiedere l'annullamento di qualsiasi norma regolamentare in materia tributaria che si ritenga essere illegittima, l'esercizio del relativo potere (che, beninteso, non riveste il carattere della obbligatorietà) terrà conto delle capacità operative dei competenti uffici della predetta Amministrazione.

PARTE SECONDA

A parziale modifica delle istruzioni fornite con la circolare n. 101/E del 17 aprile 1998, esclusivamente i comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti (secondo l'ultimo censimento ISTAT) e le province continueranno ad inviare i loro regolamenti, disciplinanti tributi propri, e le relative richieste di pubblicazione in *Gazzetta*, alla Direzione centrale per la fiscalità locale (l'indirizzo esatto è «Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale fiscalità locale - Viale Europa n. 242 - 00144 Roma EUR»).

I restanti comuni, invece, invieranno la copia conforme dei regolamenti (ripetesi, esclusivamente quelli disciplinanti entrate aventi natura tributaria) e la separata richiesta di pubblicazione in *Gazzetta,* redatta secondo il fac-simile indicato nella predetta circolare n. 101/E, alla direzione regionale delle entrate nell'ambito del cui territorio sono ubicati.

Le direzioni regionali esamineranno i regolamenti loro trasmessi, svolgendo gli interventi di supporto e consulenza di cui si è sopra trattato e proponendo entro sessanta giorni dal ricevimento, alla Avvocatura distrettuale dello Stato territorialmente competente in relazione al luogo di ubicazione del comune che ha adottato il regolamento ritenuto illegittimo, il ricorso innanzi al tribunale amministrativo regionale. Di tali impugnative le direzioni regionali daranno tempestivamente comunicazione alla Direzione centrale per la fiscalità locale.

Le predette direzioni regionali avranno, altresì, cura di seguire l'andamento del contenzioso tributario nello specifico settore rilevando i casi di disapplicazione delle disposizioni regolamentari ritenute illegittime dalle commissioni e riferendo periodicamente in proposito alla Direzione centrale per la fiscalità locale.

Per quanto concerne la pubblicazione, mediante avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* dei regolamenti sulle entrate tributarie è opportuno che i corrispondenti contatti con il Ministero di grazia e giustizia siano tenuti da un unico ufficio. Pertanto, le direzioni regionali delle entrate trasmetteranno periodicamente, con apposito elenco, alla Direzione centrale per la fiscalità locale le richieste di pubblicazione di cui trattasi. Le stesse direzioni regionali trasmetteranno, inoltre, alla predetta Direzione centrale per la fiscalità locale le comunicazioni del comune in ordine ad eventuali sospensioni od

annullamenti del regolamento, nonché comunicheranno, sempre per le finalità di pubblicazione in commento, alla Direzione medesima le sospensioni od annullamenti di regolamenti conseguenti alle impugnative da loro proposte.

AVVERTENZA

Rimane fermo, fino a diverse determinazioni, che tutti i comuni e le province devono continuare, come per il passato, a trasmettere direttamente alla menzionata Direzione centrale per la fiscalità locale, in Roma, le delibere regolamentari adottate ai sensi del decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 in materia di imposta comunale sulla pubblicità (art. 3 del predetto decreto legislativo) di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (art. 40 dello stesso decreto) di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (articoli 68 e 69 del menzionato decreto).

*
* *

La pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli organi in indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.

Le direzioni regionali delle entrate richiameranno tempestivamente l'attenzione dei comuni e delle province compresi nelle proprie circoscrizioni sulla circolare, anche in relazione al diverso ufficio al quale vanno inviati i regolamenti e le richieste di loro pubblicazione, per avviso, in *Gazzetta Ufficiale.*

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

99A4441

CIRCOLARE 27 maggio 1999, n. **120/E.**

Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Istruzioni per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 1999.

Ai comuni
e, per conoscenza:
Alle direzioni regionali delle entrate
All'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.)

Attenzione.

In forza del primo comma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, è stato, fra l'altro, attribuito ai comuni un ampio potere regolamentare per disciplinare i tributi propri, ivi compresa l'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Lo stesso primo comma puntualizza che per tutto quanto non formi oggetto di regolamentazione locale continuano, ovviamente, ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti e, cioè, per l'I.C.I. quelle contenute nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni.

Molti comuni hanno esercitato tale potere con effetti già sul corrente anno di imposta, apportando modifiche od integrazioni varie al predetto decreto legislativo n. 504.

Tra le materie, interessanti più specificatamente il versamento dell'imposta in autotassazione da parte del contribuente, che possono essere state trattate, se ne evidenziano, qui di seguito, talune maggiormente significative:

- introduzione di condizioni ulteriori, rispetto a quelle richieste dalla legge, le quali rendono più difficile il verificarsi del presupposto per l'ottenimento dell'agevolazione consistente nella «finzione giuridica» della non edificabilità dei suoli posseduti e utilizzati direttamente per le attività agricole dai coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale;

- restringimento del campo di applicazione della esenzione per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, limitandola ai soli fabbricati e purché posseduti dai medesimi enti non commerciali utilizzatori;

- ampliamento della esenzione per lo Stato ed altri enti territoriali, estendendola anche agli immobili non destinati ai compiti istituzionali;

- individuazione delle pertinenze dell'abitazione principale, con disciplina del relativo trattamento ai fini dell'aliquota e della detrazione di imposta;

- assimilazione ad abitazione principale dell'alloggio dato in uso gratuito a parenti entro un determinato grado, con estensione della sola aliquota ridotta deliberata per la prima oppure con il riconoscimento, altresì, di una ulteriore detrazione di imposta;

- introduzione di agevolazioni varie;

- introduzione di modalità diverse di effettuazione del versamento dell'imposta in autotassazione, prevedendo il pagamento diretto in favore del comune aggiuntivamente rispetto a quello tramite il concessionario, oppure stabilendo che l'imposta deve essere corrisposta dal contribuente non più per mezzo del concessionario bensì esclusivamente sul conto corrente postale del comune o presso gli sportelli del tesoriere comunale;

- differimenti di termini per il versamento in autotassazione, in determinate situazioni particolari;

- fissazione di importi al di sotto dei quali il contribuente è esonerato dal versamento dell'imposta.

Per conoscere se il comune ha adottato delibere regolamentari (ovviamente, limitatamente agli immobili ubicati sul suo territorio) modificative od integrative della disciplina legislativa dell'I.C.I. e, in caso positivo, quale è l'esatta portata di tali delibere, il contribuente deve rivolgersi al comune destinatario del versamento dell'imposta.

Gli avvisi di adozione dei regolamenti comunali in materia tributaria, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica (un primo elenco è nel supplemento

ordinario n. 90 alla *Gazzetta Ufficiale* del 10 maggio 1999; un secondo elenco sarà nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 3 giugno 1999) non sono sufficienti, sia perché, stante la finalità dell'avviso, essi sono estremamente sintetici, sia perché continuano a pervenire altri regolamenti per cui dovrà provvedersi periodicamente ad ulteriori pubblicazioni.

*
* *

A) *Chi deve eseguire il versamento (Soggetto passivo).*

Obbligato ad effettuare il versamento dell'imposta è il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio dello Stato salvo che questi siano esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta oppure esenti dall'imposta medesima. Per la definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo, vedasi «Appendice/4». Per le modalità di tassazione in caso di utilizzazione edificatoria delle aree, vedasi «Appendice/5».

Qualora sull'immobile risulti costituito un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione obbligato al versamento della relativa imposta, calcolata sull'intero valore, è unicamente il titolare di detto diritto reale di godimento, restando quindi il cosiddetto nudo proprietario completamente estraneo al prelievo fiscale. Si sottolinea che il diritto di uso od abitazione, che determina l'insorgere dell'obbligazione tributaria, è un diritto reale di godimento ed è quindi ben diverso dal diritto di servirsi dell'immobile sulla base di un contratto di locazione od affitto ovvero di comodato; il locatario, l'affittuario, il comodatario non hanno alcun obbligo agli effetti dell'I.C.I.

Si ricorda, altresì, che è un diritto reale di abitazione quello spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del codice civile ed al coniuge separato convenzionalmente o per sentenza sulla casa adibita a residenza familiare, nonché quello del socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa) sull'alloggio assegnatogli, ancorché in via provvisoria, e quello dell'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto.

A decorrere dal primo gennaio 1998, in forza dell'art. 58 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, la soggettività passiva I.C.I. è stata estesa al superficiario ed enfiteuta, nonché al locatario finanziario. Pertanto obbligato al pagamento dell'imposta dovuta per il corrente anno è: per il suolo concesso in diritto di superficie ovvero per il fondo concesso in enfiteusi, il titolare di siffatto diritto reale di godimento; per l'immobile oggetto della locazione finanziaria, questo particolare tipo di locatario che, come è noto, assume una connotazione giuridica caratteristica e ben diversa dal locatario semplice (quest'ultimo, come già detto, è completamente estraneo al rapporto di imposta I.C.I.).

Anche nei cennati, nuovi casi di soggettività passiva, il nudo proprietario non ha alcun obbligo, ai fini I.C.I., per il suolo o fondo sui quali insistono i predetti diritti reali. Parimenti, non ha alcun obbligo il locatore per l'immobile concesso in locazione finanziaria. Conseguentemente anche il superficiario, l'enfiteuta ed il locatario finanziario dovranno calcolare l'imposta da loro dovuta sul valore intero dell'immobile.

Per quanto concerne il diritto di superficie, nulla è innovato per il periodo in cui deve essere assunto ad oggetto della tassazione il fabbricato. Infatti, come chiarito nella circolare riportata in «Appendice/2», il concessionario che ha realizzato la costruzione è obbligato al pagamento dell'imposta su di essa gravante, in quanto *proprietario* della costruzione stessa. L'innovazione si ha, invece, per il periodo in cui deve essere assunto ad oggetto della tassazione il suolo, ovverosia nel periodo che va dalla costituzione del diritto di superficie fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, fino a quella di utilizzo del fabbricato. Per gli anni di imposta antecedenti al 1998, l'imposta dovuta su tale suolo doveva essere pagata dal proprietario con diritto di rivalsa sul superficiario, con la conseguenza che, laddove il proprietario fosse il comune e il suolo insistesse sul suo territorio, non essendo il comune soggetto passivo I.C.I. di se stesso e quindi non potendo esserci rivalsa, si verificava una esclusione da imposizione del suolo. A partire dal 1998, invece, l'imposta gravante sul suolo concesso in superficie è dovuta dal superficiario, per cui, in particolare, viene a rimanere obbligata al pagamento dell'imposta, dovuta sul suolo in commento, la cooperativa edilizia concessionaria del diritto di superficie su aree di proprietà comunale.

Per quanto concerne la individuazione del momento che segna il passaggio della soggettività passiva dal locatore al locatario finanziario vedasi la circolare in «Appendice/3».

Contitolarità.

In caso di contitolarità dei predetti diritti sul medesimo immobile (ad esempio: comproprietà piena; cousufrutto; proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare è obbligato ad effettuare distintamente il versamento dell'imposta limitatamente alla parte corrispondente alla propria quota di titolarità, salva restando l'eventuale disposizione regolamentare adottata dal comune con la quale si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

Nota (esclusioni, esenzioni).

a) per alcune cause di esclusione dall'applicazione dell'imposta: vedasi la circolare in «Appendice/1», relativamente ai terreni, diversi da quelli edificabili, inutilizzati od adibiti ad attività non agricole;

b) per le cause di esenzione dall'imposta vedasi l'art. 7 del decreto legislativo istitutivo dell'I.C.I. 30 dicembre 1992, n. 504, nonché le eventuali disposizioni regolamentari adottate dal comune.

B) *Come si determina l'imposta.*

L'imposta dovuta per l'anno 1999 è determinata applicando al valore del fabbricato, dell'area fabbricabile o del terreno agricolo (cosiddetta base imponibile) l'aliquota vigente per tale anno nel comune nell'ambito del cui territorio è sito l'immobile soggetto a tassazione. Nel caso, invero di scarsa frequenza, in cui il medesimo immobile sia ubicato sul territorio di più comuni, si assume come se esso fosse sito interamente nel comune sul cui territorio ricade la prevalenza della sua superficie.

Si richiama l'attenzione sul fatto che è attribuito al comune un ampio potere di deliberare, oltre all'aliquota normale, aliquote differenziate.

a) Il valore dei fabbricati è costituito dall'intera rendita catastale moltiplicata:

– per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni), B (collegi, convitti, ecc.) e C (magazzini, depositi, laboratori, ecc.), con esclusione delle categorie A/10 e C/1;

– per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati);

– per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe).

Se il fabbricato è sfornito di rendita fin dall'origine oppure lo diventa perché la rendita a suo tempo attribuita non è più adeguata essendo intervenute variazioni strutturali o di destinazione permanenti anche se dovute ad accorpamenti di più unità immobiliari, il contribuente dovrà far riferimento alla categoria ed alla rendita attribuite a fabbricati similari. In proposito si ricorda che il primo comma dell'art. 11 del decreto legislativo n. 504/1992 prevede una particolare procedura per cui si provvederà successivamente alla riliquidazione dell'imposta sulla base della rendita effettiva attribuita dall'ufficio tecnico erariale con conseguente recupero della maggiore imposta dovuta o rimborso delle somme versate in eccedenza, unitamente agli interessi, senza irrogazione di sanzioni ma con applicazione di una maggiorazione (20 per cento) laddove la predetta rendita effettiva superi di oltre il 30 per cento quella utilizzata dal contribuente. Il comune potrebbe, con propria disposizione regolamentare, aver attenuato la predetta maggiorazione ovvero aver aumentato, in favore del contribuente, la cennata tolleranza del 30 per cento.

Le rendite da assumere per l'anno 1999 sono quelle risultanti in catasto al primo gennaio 1999, aumentate del cinque per cento. Si tenga presente che tali rendite annotate negli atti catastali, anche se di recente attribuzione, non comprendono il predetto aumento del cinque per cento.

Si avverte che ai fini I.C.I. la capitalizzazione va operata sulla rendita catastale e non sul reddito, per cui non hanno alcuna rilevanza né gli aumenti o riduzioni di rendita previsti agli effetti dell'applicazione dell'imposizione sul reddito né il reddito effettivo. Così, ad esempio, se la rendita risultante in catasto, aumentata del 5 per cento, di una abitazione è di 2.100.000, il valore sul quale applicare l'aliquota I.C.I. per determinare l'imposta dovuta sarà sempre di 210.000.000, sia che si tratti di dimora abituale del contribuente, sia che si tratti di unità immobiliare tenuta a disposizione, sia che si tratti di abitazione sfitta, sia che si tratti di abitazione locata.

Nella stragrande maggioranza dei casi (ovverosia, laddove non sia stata annotata negli atti catastali, nel corso dell'anno 1998, una modificazione della rendita) il valore sul quale calcolare l'imposta dovuta per il 1999 sarà pari al valore 1998.

Fabbricati di interesse storico o artistico.

Per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, si assume la rendita determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo (aumentata del 5 per cento) di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.

Tale rendita, per poter quantificare il valore, va moltiplicata per 100, anche se il fabbricato catastalmente è classificato nella categoria A/10 o C/1 oppure nel gruppo D. Ciò, in quanto con il sistema suddetto di determinazione della rendita, il fabbricato è stato assimilato ad una abitazione.

Fabbricati appartenenti alle imprese.

Fanno eccezione agli illustrati criteri di determinazione del valore sulla base della rendita catastale i fabbricati interamente posseduti da impresa e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti fin dall'origine di rendita catastale. Per tali fabbricati il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l'applicazione di determinati coefficienti.

In ordine a siffatti fabbricati si forniscono le seguenti precisazioni:

1) il criterio di determinazione del valore sulla base dei costi contabilizzati si applica anche nel caso in cui il fabbricato posseduto dall'impresa, classificabile nel gruppo D e sfornito di rendita, sia di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni. Ciò, essenzialmente, nella considerazione che la disposizione agevolativa, di cui si è fatto sopra cenno, presuppone che per la determinazione del valore debba farsi riferimento alla rendita; per i fabbricati delle imprese, classificabili nel gruppo D e senza rendita, la legge stabilisce invece un sistema di determinazione del valore che prescinde completamente dalla rendita catastale;

2) i coefficienti di attualizzazione dei valori contabilizzati, agli effetti della quantificazione dell'I.C.I. dovuta per l'anno 1999, sono stati aggiornati con il

decreto del Ministro delle finanze del 19 febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1999;

3) per i fabbricati ai quali sia stata attribuita la rendita nel corso dell'anno 1998, od anni precedenti, il valore sul quale calcolare l'I.C.I. dovuta per l'anno 1999 è dato dalla capitalizzazione della rendita (rendita risultante in catasto, aumentata del 5 per cento, moltiplicata per 50);

4) per i fabbricati ai quali sia attribuita la rendita nel corso dell'anno 1999, il valore sul quale calcolare l'I.C.I. dovuta per l'anno 1999 continua ad essere quello ottenuto attraverso l'attualizzazione dei costi contabilizzati;

5) i costi incrementativi aggiuntivi a quello di acquisizione, contabilizzati nel corso dell'anno 1998, influiscono sull'ammontare del valore soltanto a decorrere dall'I.C.I. dovuta per l'anno 1999;

6) i costi incrementativi aggiuntivi a quello di acquisizione, contabilizzati nel corso dell'anno 1999, non influiscono sull'ammontare del valore sul quale calcolare l'I.C.I. dovuta per l'anno 1999;

7) per l'applicazione dei coefficienti di attualizzazione bisogna assumere quello relativo all'anno nel corso del quale il costo di acquisizione od i costi incrementativi sono stati contabilizzati.

Non possono essere considerati sforniti di rendita catastale i fabbricati in discorso per i quali, a seguito dell'espletamento della procedura prevista nel regolamento (recante norme per l'automazione degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari) adottato con il decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, risulta annotata negli atti catastali, al primo gennaio dell'anno di imposizione, la «rendita proposta». Pertanto, per i fabbricati in questione, con rendita proposta risultante nei cennati atti al primo gennaio 1999, il valore dovrà essere determinato sulla base dei criteri catastali, moltiplicando per 50 la predetta rendita, aumentata del 5 per cento.

In forza del precitato art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997, anche il locatario finanziario (attratto alla soggettività passiva I.C.I. dal 1998) ha diritto di esperire la procedura, di cui al menzionato decreto n. 701, per la proposizione della rendita dell'immobile ricevuto in locazione. In mancanza di rendita, il valore deve essere quantificato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario/soggetto passivo tutti i dati necessari per il calcolo.

Si precisa che anche in caso di «rendita proposta» si applica la procedura contemplata nel primo comma dell'art. 11 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per cui il comune procederà alla riliquidazione qualora la rendita catastale definitiva determinata dall'UTE si discosti da quella «proposta».

b) Il valore delle aree fabbricabili è costituito dal valore venale in comune commercio determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Il comune potrebbe aver stabilito, con proprio regolamento, i valori delle aree fabbricabili al solo effetto, però, dell'autolimitazione del suo potere di accertamento, nel senso di obbligarsi a ritenere congruo il valore dichiarato in misura non inferiore a quella fissata nel regolamento.

c) Il valore dei terreni agricoli è costituito dal reddito dominicale moltiplicato per 75. Il reddito dominicale da assumere per l'anno 1999 è quello risultante in catasto al primo gennaio 1999, aumentato del 25 per cento. Si tenga presente che anche i redditi dominicali negli atti catastali non comprendono il predetto aumento.

C) *Periodo di possesso e versamento in due rate.*

L'I.C.I. è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare durante i quali si è protratta la titolarità dei diritti indicati alla precedente lettera A); il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto per almeno 15 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che ha posseduto per meno di 15 giorni.

La quantificazione dell'imposta in ragione di mesi va effettuata anche con riferimento alla situazione oggettiva dell'immobile, all'aliquota applicabile, alla spettanza o meno di detrazioni o riduzioni di imposta; in caso di variazione nel corso del mese, bisogna assumere come protraentesi per l'intero mese la situazione che si è prolungata per maggior tempo nel corso del mese stesso.

L'I.C.I. va versata in due rate, delle quali la prima è in acconto e la seconda è a saldo. La prima rata, da versare nel periodo dal primo al 30 giugno 1999, è pari al 90 per cento dell'imposta relativa al primo semestre del 1999; la seconda, da versare dal 1° al 20 dicembre 1999, è a saldo dell'imposta relativa all'intero anno 1999.

Per la prima rata, quindi, il contribuente deve verificare la propria situazione imponibile in relazione alla prima metà dell'anno 1999. Per la seconda, deve verificare la situazione imponibile in relazione all'intero anno 1999 e versare l'imposta, previa deduzione di quanto eventualmente già corrisposto come acconto.

Valgano, in proposito, i seguenti esempi:

1) un ufficio (ctg. A/10) con valore catastale, previo il predetto aumento del 5 per cento, di lire 200.000.000, di proprietà di un determinato soggetto al 1° gennaio 1999 e che nel mese di giugno risulta essere ancora di proprietà del soggetto medesimo. Nel comune dove è ubicato l'ufficio vige per l'anno 1999 l'aliquota nella misura unica del 5 per mille.

La prima rata da versare sarà pari a L. *450.000* (200.000.000 × 5 per mille = imposta su base annua di L. 1.000.000; 1.000.000 : 12 = imposta di L. 83.333 al mese; 83.333 × 6 mesi di possesso = 500.000; 500.000 al 90% = 450.000).

L'ufficio viene venduto il 17 ottobre 1999.

La seconda rata da versare a saldo, da parte del venditore, sarà pari a L. *383.000* (83.333 × 10 mesi di possesso nel corso dell'anno = 833.333; 833.333 – 450.000 già versate = 383.000).

Il compratore, che ha continuato a possedere per la restante parte dell'anno 1999, verserà, entro il 20 dicembre 1999, L. *167.000* (83.333 × 2 mesi di possesso = 166.666);

2) un'area fabbricabile, con valore venale in comune commercio di L. 2.400.000.000, sulla quale, nel giugno del 1999, è in corso di costruzione un edificio. Nel comune di ubicazione dell'immobile vigono per l'anno 1999 due aliquote, di cui una, ordinaria, del 5 per mille e una, per le aree fabbricabili, del 6 per mille.

La prima rata da versare sarà pari a L. *6.480.000* (2.400.000.000 × 6 per mille = imposta su base annua di L. 14.400.000; 14.400.000 : 12 = imposta di L. 1.200.000 al mese; 1.200.000 × 6 mesi di possesso = 7.200.000; 7.200.000 al 90% = 6.480.000).

Alla fine del mese di settembre 1999 vengono ultimati i lavori di costruzione dell'edificio, il cui valore catastale, previo il predetto aumento del 5 per cento, è di 20 miliardi di lire.

La seconda rata da versare sarà pari a L. *4.320.000* per l'area fabbricabile (1.200.000 × 9 mesi di possesso dell'immobile come area fabbricabile = 10.800.000; 10.800.000 – 6.480.000 già versata = 4.320.000).

Sarà, invece, pari a L. *25.000.000* per l'edificio (20 miliardi × 5 per mille = 100.000.000; 100.000.000 : 12 = imposta di L. 8.333.333 al mese; 8.333.333×3 mesi di possesso dell'immobile come edificio = 25.000.000).

Complessivamente la seconda rata sarà pari a lire *29.320.000*;

3) un fabbricato, con valore catastale, previo il predetto aumento del 5 per cento, di L. 300.000.000, adibito ad abitazione principale di soggetto residente fino al 20 aprile 1999 e successivamente tenuto sfitto. Nel comune di ubicazione del fabbricato vigono per l'anno 1999 tre aliquote, di cui una, ordinaria, del 5 per mille; una, per le abitazioni principali dei residenti, del 4 per mille e una, per gli alloggi tenuti sfitti, del 6 per mille. La detrazione per abitazione principale non è stata aumentata, per cui è rimasta nella misura, stabilita dalla legge, di L. 200.000.

La prima rata da versare sarà pari a L. *570.000* (300.000.000 × 4 per mille = imposta su base annua di 1.200.000; 1.200.000 : 12 = imposta di L. 100.000 al mese; 100.000 × 4 mesi di abitazione principale = 400.000; 400.000 – 66.666 di detrazione per 4 mesi = 333.334; 333.334 al 90% = *300.000* come abitazione principale. 300.000.000 × 6 per mille = imposta su base annua di 1.800.000; 1.800.000 : 12 = imposta di lire 150.000 al mese; 150.000 × 2 mesi di sfitto = 300.000; 300.000 al 90% = *270.000* come sfitto. Complessivamente, quindi, L. *570.000*).

Il fabbricato continua ad essere tenuto sfitto per la restante parte dell'anno 1999.

La seconda rata da versare sarà pari a L. *963.000* (100.000 × 4 mesi di abitazione principale = 400.000; 400.000 – 66.666 di detrazione = 333.334; 333.334 – 300.000 già versate *33.334* come abitazione principale; 150.000 × 8 mesi di sfitto = 1.200.000; 1.200.000 – 270.000 già versate = *930.000* come sfitto. Complessivamente, quindi, L. 963.334).

Attenzione (versamento in unica soluzione).

Il versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno 1999 può essere effettuato, anziché in due rate, in unica soluzione nel mese di giugno 1999. Il comune potrebbe aver stabilito, con propria disposizione regolamentare, che il contribuente può effettuare il versamento in unica soluzione nel mese di dicembre.

Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono avvalersi dell'ulteriore facoltà di effettuare il versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno 1999 in unica soluzione nel periodo dal 1° al 20 dicembre 1999.

D) *Abitazione principale ed altri - Detrazione.*

Per l'unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente (anche se unico dimorante) che la possieda a titolo di proprietà ovvero di diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, spetta una detrazione dall'imposta dovuta per l'unità medesima pari a L. 200.000 annue da rapportare ai mesi durante i quali sussiste siffatta destinazione. Condizione essenziale affinché possa spettare tale detrazione è, quindi, che ci sia identità tra soggetto obbligato al pagamento dell'I.C.I. per l'unità immobiliare e soggetto dimorante abitualmente nell'unità immobiliare medesima.

La detrazione — oltre che rapportata, come sopra detto, ai mesi di destinazione (L. 16.666 al mese) — deve essere suddivisa, in caso di più contribuenti dimoranti, in parti uguali tra loro e, quindi, prescindendo dalle quote di proprietà.

La detrazione, inoltre, compete fino a concorrenza dell'I.C.I., relativa all'abitazione principale, gravante sul contribuente che vi dimora. A migliore illustrazione di quest'ultimo punto valga il seguente esempio, ipotizzando che l'imposta su base annua dovuta per l'abitazione principale, al lordo della detrazione, sia pari a L. 1.800.000.

Esempio.

Abitazione di proprietà di tre fratelli (il fratello A è proprietario per il 50%; il fratello B, per il 46%; il fratello C, per il 4%) dei quali soltanto i fratelli B e C vi dimorano per l'intero anno 1999.

In tal caso, l'imposta da versare per l'intero anno sarà di: L. 900.000, da parte di A (50% di 1.800.000 = 900.000; ad A non compete la detrazione in quanto non dimorante) L. 728.000, da parte di B (46% di 1.800.000 = 828.000; 828.000 – 100.000 = 728.000) lire zero, da parte di C (4% di 1.800.000 = 72.000; 72.000 – 72.000 = zero).

Si ricorda che *per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato* si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Si evidenzia, poi, che la detrazione in discorso trova applicazione anche per ogni unità immobiliare, appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dal socio assegnatario, entro il limite, ovviamente, dell'ammontare dell'imposta gravante su ciascuna unità.

La detrazione di L. 200.000 annue, di cui si tratta, spetta anche agli istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.) per ogni alloggio regolarmente assegnato dagli Istituti stessi. Il beneficio è stabilito in favore dell'Istituto nella sua veste di soggetto passivo I.C.I., per cui la detrazione compete solo per gli alloggi, regolarmente assegnati, per i quali obbligato al pagamento dell'I.C.I. è l'Istituto stesso e, quindi, esclusivamente per gli alloggi appartenenti all'Istituto e assegnati in locazione semplice. Laddove, invece, si sia in presenza di alloggi assegnati in locazione con patto di futura vendita e riscatto, essendo obbligato al pagamento dell'I.C.I. questo particolare tipo di locatario, all'Istituto non competerà alcuna detrazione per tali alloggi (ovviamente potrebbe eventualmente spettare la detrazione a siffatto locatario nella sua qualità di soggetto abitualmente dimorante nell'alloggio assegnatogli e sul quale vanta un diritto reale di abitazione).

Anche la detrazione per gli I.A.C.P. soggiace alla regola per cui la detrazione va rapportata ai mesi durante i quali sussiste la condizione voluta dalla legge e compete, per ciascun alloggio, fino a concorrenza dell'imposta gravante sull'alloggio stesso.

Il comune, con propria delibera, potrebbe aver assimilato all'abitazione principale, con i conseguenti benefici ai fini I.C.I., l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Inoltre, come già detto nella parte introduttiva della presente circolare, potrebbe aver stabilito, con propria disposizione regolamentare, l'assimilazione all'abitazione principale dell'alloggio dato in uso gratuito a determinati parenti, anche agli effetti della spettanza della detrazione.

Si evidenzia che per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione potrebbe essere stata aumentata dal comune, fino a concorrenza dell'intera imposta dovuta per l'abitazione medesima.

Aumenti della detrazione di imposta in commento potrebbero, inoltre, essere stati deliberati dal comune per altre tipologie di fabbricati, fra quelle di cui si è sopra trattato.

Per conoscere se ed a quali condizioni spettano detrazioni di imposta maggiorate, il contribuente deve interpellare il comune destinatario del versamento.

Abitazione principale (pertinenze).

Per il trattamento delle pertinenze dell'abitazione principale, sia agli effetti dell'aliquota che della detrazione di imposta, vedasi la circolare in «Appendice/6».

E) *Aliquote.*

Per l'anno 1999 possono essere in vigore sul territorio del comune di ubicazione degli immobili o una sola oppure varie aliquote. L'aliquota massima, comunque, non può eccedere il sette per mille salvo il potere, per i comuni ad alta tensione abitativa, di deliberare l'aliquota fino al nove per mille limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

Per conoscere l'aliquota o le aliquote deliberate ed a quali fattispecie queste ultime si applicano, il contribuente deve interpellare il comune competente.

Le deliberazioni comunali concernenti la determinazione delle aliquote e, se contestualmente comprese, delle detrazioni di imposta, sono anche pubblicate, per estratto, in supplementi ordinari alla *Gazzetta Ufficiale;* tale pubblicazione, peraltro, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare il contribuente. Si avverte che la mancata pubblicazione in *Gazzetta* non significa che il comune non ha adottato alcuna deliberazione in materia di aliquote o di detrazioni di imposta, potendo ciò dipendere anche da altre cause, tra cui l'omissione di richiesta di pubblicazione da parte del comune.

F) *Modalità di versamento e di compilazione.*

Per quanto concerne le modalità di versamento (se tramite il concessionario della riscossione, come negli anni pregressi, oppure direttamente al comune di ubicazione degli immobili) si rinvia a quanto precisato con la circolare riportata in «Appendice/7».

Per quanto riguarda le modalità di compilazione del bollettino si evidenzia quanto segue:

- gli importi devono continuare ad essere espressi in lire;

- nelle caselline dedicate alla «abitazione principale» va indicato soltanto l'importo che si versa per l'unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente che la possiede a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento. Gli importi che si versano per le eventuali pertinenze dell'abitazione principale, nonché quelli che si versano per i fabbricati ai quali, per disposizione di legge od a seguito di delibera comunale, è

riconosciuto un trattamento di favore analogo a quello dell'abitazione principale, vanno indicati nelle caselline dedicate agli «altri fabbricati»;

– nelle caselline dedicate alla «detrazione per l'abitazione principale» va indicato l'importo complessivo delle detrazioni di imposta, (anche se non riguardante o riguardante solo in parte la dimora abituale del contribuente), computato, agli effetti della determinazione della somma versata, sulla base delle disposizioni di legge o delle delibere del comune che riconoscono tale agevolazione;

– nelle caselline dedicate al «numero dei fabbricati» va indicato il numero delle unità immobiliari per le quali si effettua il versamento, intendendosi per tali quelle che sono iscritte o devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano con attribuzione di una autonoma rendita catastale;

– se il versamento è effettuato in unica soluzione, vanno barrate entrambe le caselline, quella per l'acconto e quella per il saldo.

Importi minimi.

Non si fa luogo al versamento se l'imposta da versare è uguale od inferiore a lire quattromila.

Se l'importo da versare supera le quattromila lire, il versamento deve essere fatto per l'intero ammontare dovuto.

Valga, in proposito, il seguente esempio: imposta dovuta per l'intero anno è pari a L. 10.000; in sede di acconto bisognerebbe versare L. 4.000 (90% di 5.000 = 4.500 che diventano 4.000 per effetto dell'arrotondamento); il versamento dell'acconto non deve essere effettuato; in sede di saldo bisognerà versare L. 10.000 (imposta dovuta per l'intero anno meno l'acconto che è pari a zero).

Si avverte che il comune potrebbe aver deliberato un maggiore importo, non superando il quale non si esegue il versamento.

Divieto di compensazione.

In caso di indebiti versamenti effettuati per annualità precedenti non è consentito procedere autonomamente alla compensazione con le somme da versare per l'anno 1999.

*
* *

La pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana tiene luogo anche della distribuzione agli organi in indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

APPENDICI ALLE ISTRUZIONI DEL MINISTERO DELLE FINANZE PER IL VERSAMENTO DELL'I.C.I. DOVUTA PER L'ANNO 1999.

«APPENDICE/1»

Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, concernente l'esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

«Nell'elenco allegato alla presente circolare, predisposto sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono indicati i comuni, suddivisi per provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) ai sensi dell'art. 7, lettera *h),* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Se accanto all'indicazione del comune non è riportata alcuna annotazione, significa che l'esenzione opera sull'intero territorio comunale.

Se, invece, è riportata l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla "PD", significa che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale; all'uopo, per l'esatta individuazione delle zone agevolate occorre rivolgersi agli uffici regionali competenti ovvero ai locali uffici S.C.A.U. (Servizio contributi agricoli unificati).

Per i comuni compresi nei territori delle provincie autonome di Trento e Bolzano e della regione Friuli-Venezia Giulia sono fatte salve eventuali leggi di dette province o regione che delimitino le zone agricole svantaggiate in modo diverso da quello risultante dall'allegato elenco.

Attenzione.

Si sottolinea che all'elenco non sono interessati i terreni che possiedono le caratteristiche di area fabbricabile, come definita dalla lettera *b)* dell'art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992, atteso che tali terreni, indipendentemente dal loro utilizzo e dalle modalità dell'utilizzo medesimo, devono essere tassati non come terreni agricoli bensì come aree edificabili. L'unica eccezione è data, come disposto nel secondo periodo della predetta lettera *b),* dai terreni di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale i quali siano dagli stessi proprietari condotti e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali; tali terreni, non potendo essere considerati aree fabbricabili per definizione legislativa, conservano comunque, sussistendo le cennate condizioni, il carattere di terreno agricolo e, quindi, per essi può operare l'esenzione originata dalla loro ubicazione in comuni compresi nell'elenco allegato.

Non sono, altresì, interessati all'elenco i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengano esercitate le attività agricole intese nel senso civilistico (art. 2135 del codice civile) di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle connesse operazioni di trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura: appartengono a questo primo gruppo i terreni normalmente inutilizzati (cosiddetti terreni "incolti") e quelli, non pertinenziali di fabbricati, utilizzati per attività diverse da quelle agricole (ad esempio: attività industriali che non diano luogo però ad utilizzazioni edificatorie perché in tal caso il terreno sul quale si sta realizzando la costruzione sarebbe comunque considerato area fabbricabile).

Non sono, parimenti, interessati all'elenco i terreni, sempre diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale: appartengono a questo secondo gruppo i piccoli appezzamenti di terreno (cosiddetti "orticelli") coltivati occasionalmente senza strutture organizzative.

I descritti terreni, del primo e secondo gruppo, non avendo il carattere di area fabbricabile né quello di terreno agricolo secondo la definizione datane dalla lettera *c)* dell'art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992 restano oggettivamente al di fuori del campo di applicazione dell'I.C.I. per cui non si pone il problema della esenzione».

Annotazione successiva.

Per la nozione di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale, vedasi l'«Appendice/4».

«APPENDICE/2»

Circolare del Ministero delle finanze n. 172 del 14 giugno 1995, concernente il diritto di superficie.

«Si fa riferimento ad alcune decisioni con le quali talune commissioni tributarie di primo grado hanno ritenuto che la soggettività passiva I.C.I. per i fabbricati realizzati dalle cooperative edilizie su suoli loro concessi in superficie dal comune resti radicata in testa al comune stesso con conseguente esclusione dal campo di applicazione dell'imposta dei predetti fabbricati laddove, come generalmente accade, il suolo concesso in superficie insista sul territorio del comune concedente.

Al riguardo la scrivente ribadisce la propria posizione assunta con la circolare n. 4 del 9 giugno 1993, che qui di seguito si trascrive.

"Sono pervenuti vari quesiti intesi a conoscere quale sia il trattamento ai fini I.C.I. nel caso di costituzione del diritto di superficie e nel caso di concessione di aree comunali per la costruzione di case di tipo economico e popolare.

Al riguardo occorre premettere che per effetto della costituzione del diritto di superficie la proprietà della costruzione rimane distinta e separata rispetto alla proprietà del suolo sottostante alla costruzione medesima.

Ciò stante, si ipotizzi che il soggetto A, proprietario del suolo, abbia concesso al soggetto B il diritto di superficie sul proprio suolo.

Durante il periodo che va dalla data di costituzione del diritto di superficie fino alla data di ultimazione della costruzione, e quindi anche nel corso dei lavori di costruzione, la base imponibile I.C.I. è costituita soltanto dal valore venale in comune commercio del suolo sul quale si sta costruendo, il quale è considerato comunque area fabbricabile; il soggetto passivo I.C.I., ovverosia colui che è obbligato alla presentazione della dichiarazione ed al versamento dell'imposta, è, per detto periodo, il soggetto A, proprietario del suolo, il quale può rivalersi sul soggetto B dell'imposta pagata.

Nel periodo successivo, che inizia a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, la base imponibile I.C.I. è costituita dal valore del fabbricato; il soggetto passivo I.C.I., a decorrere da tale data, è il soggetto B quale proprietario del fabbricato. A decorrere dalla data stessa il soggetto A, proprietario del suolo sottostante alla costruzione realizzata, non è più soggetto passivo I.C.I. per tale suolo in quanto trattasi di immobile non avente le caratteristiche né di area edificabile né di terreno adibito all'esercizio di attività agricole e, quindi, al di fuori del campo di applicazione dell'I.C.I.

Gli stessi criteri sovraenunciati vanno seguiti nel caso in cui il comune concede, sulle aree di cui è proprietario, a terzi (normalmente, cooperative edilizie) il diritto di realizzare la costruzione di case di tipo economico e popolare, stante che nella fattispecie viene a configurarsi la costituzione di un diritto di superficie il quale normalmente ha una durata di 60 oppure 99 anni.

Pertanto, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione il soggetto passivo I.C.I. sul valore del fabbricato è la cooperativa, la quale è proprietaria del fabbricato stesso.

Nella fase antecedente (che va dalla data della concessione fino al momento della ultimazione dei lavori di costruzione) il comune, che dovrebbe essere soggetto all'I.C.I. sul valore dell'area concessa in quanto proprietario della stessa, normalmente non lo è stante che nella generalità dei casi si tratta di aree ubicate interamente o prevalentemente sul territorio del comune concedente, per cui non avendo il comune pagato l'imposta non può, ovviamente, rivalersi sulla cooperativa (si ricorda che, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 504/1992, l'I.C.I. non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio)".

Oltre alle argomentazioni svolte in tale circolare, si puntualizza quanto segue, a fondamento dell'assunto secondo il quale soggetto obbligato al pagamento dell'I.C.I. sul valore del fabbricato, realizzato su terreno altrui a seguito di concessione del diritto di superficie, è la società cooperativa, in quanto proprietaria del fabbricato stesso, ovvero il socio assegnatario, in quanto titolare di un diritto reale di abitazione.

La soggettività passiva I.C.I. è esaustivamente stabilita nel primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. In tale comma è affermato il principio generale secondo il quale soggetto passivo ICI è il proprietario dell'immobile oggetto della tassazione. Solo eccezionalmente, qualora sia costituito sull'immobile il diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, la soggettività passiva si trasferisce sul titolare di siffatto diritto reale.

Il secondo comma dell'art. 3 non fa che ribadire il predetto principio, per cui in presenza di diritti reali diversi dall'usufrutto, uso od abitazione (quali il diritto di superficie e di enfiteusi) soggetto passivo I.C.I. rimane pur sempre il proprietario. La ragione d'essere della norma sta nel fatto che, in tali casi, il legislatore ha voluto riconoscere al proprietario il potere di rivalersi dell'I.C.I. su lui gravante.

Ai sensi del comma 1, lettera *a),* dell'art. 2 e del comma 6 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione (ovvero, se antecedente, a decorrere dalla data di utilizzo) l'oggetto della tassazione I.C.I. è rappresentato dal fabbricato, e pertanto, obbligato al pagamento dell'I.C.I. per il fabbricato stesso è il suo proprietario ovvero il soggetto che su di esso abbia il diritto reale di usufrutto, uso od abitazione. Ora, non può esserci alcun dubbio che la cooperativa edilizia sia proprietaria del fabbricato realizzato sul suolo concesso in superficie dal comune (il diritto di superficie, ai sensi del codice civile, comporta che la proprietà della costruzione rimane distinta e separata dalla proprietà del suolo sottostante alla costruzione medesima).

Il secondo comma dell'art. 3, nei riflessi del diritto di superficie, è destinato ad operare, quindi, limitatamente al periodo in cui l'oggetto della tassazione I.C.I. è rappresentato dal suolo, per cui obbligato al pagamento dell'imposta su di esso è il suo proprietario. È destinato ad operare, cioè, dalla data di costituzione del diritto di superficie fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione (si ricorda che, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 precitato, in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, a decorrere dalla data di inizio dei lavori di costruzione e fino alla loro ultimazione l'oggetto I.C.I. è rappresentato soltanto dal suolo).

Né può avere alcun pregio l'osservazione della commissione tributaria secondo la quale il tenore letterale del secondo comma dell'art. 3 condurrebbe a radicare la soggettività passiva I.C.I. sul concedente il diritto di superficie, anche relativamente alla costruzione realizzata. Infatti, detto secondo comma si riferisce testualmente all'immobile concesso in superficie. E l'immobile concesso in superficie non è certamente la costruzione che sarà realizzata (fra l'altro, nessuno può concedere diritti su cose non ancora esistenti e non sue); l'immobile concesso in superficie non può che essere solo ed esclusivamente il suolo, come, del resto, esplicitamente detto nelle leggi sull'edilizia residenziale pubblica, laddove si parla di concessione del diritto di superficie sulle "aree" di proprietà comunale.

Nel secondo comma, più volte citato è stata usata la parola "immobile" e non quella specifica di "suolo" in quanto le fattispecie regolamentate dal comma comprendono anche la locazione finanziaria, la quale può riguardare pure i fabbricati.

Parimenti non può avere alcun pregio l'osservazione della commissione, secondo la quale (accedendo, alla scadenza del diritto di superficie, la proprietà della costruzione alla proprietà del suolo) non può essere soggetto passivo I.C.I. il titolare di un diritto di proprietà "a termine".

Anche il diritto reale di usufrutto, uso od abitazione ha durata limitata e non può certamente esserci alcun dubbio che, in costanza di siffatto diritto reale, soggetto passivo I.C.I. è l'usufruttuario».

Annotazione successiva.

Per le innovazioni arrecate a decorrere dall'anno di imposta 1998, in relazione al periodo in cui deve essere assunto ad oggetto di tassazione il suolo concesso in superficie, vedasi quanto chiarito nel punto A) della presente circolare.

«APPENDICE/3»

Circolare del Ministero delle finanze n. 109/E del 18 maggio 1999, concernente il momento di assunzione della soggettività passiva da parte del locatario finanziario.

A decorrere dal primo gennaio 1998, in forza dell'art. 58 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, la soggettività passiva I.C.I. per gli immobili concessi in locazione finanziaria non è più radi-

cata in testa al locatore bensì al locatario finanziario; per l'ipotesi in cui la locazione si riferisca ad un fabbricato il cui valore deve essere calcolato sulla base delle scritture contabili (ai sensi del terzo comma dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992) lo stesso art. 58 prevede che il locatario finanziario assume la qualità di soggetto passivo a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto.

La delineata modifica della soggettività passiva (operante, ripetesi, con decorrenza dal primo gennaio 1998) riguarda, ovviamente, non soltanto gli immobili che vengono concessi in locazione finanziaria a partire dalla predetta data ma, altresì, quelli che, alla data stessa, risultano già essere in siffatta situazione giuridica.

Sull'argomento sono pervenuti vari quesiti intesi a conoscere quale sia esattamente il momento che segna il passaggio della soggettività passiva I.C.I. dal locatore al locatario finanziario.

Al riguardo la scrivente ritiene opportuno considerare che il leasing immobiliare, nelle sue linee essenziali, è il contratto con il quale una parte, detta locatore (società di leasing), si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte, detta conduttore o locatario, per un prestabilito tempo, un bene immobile verso un corrispettivo (canone), da pagarsi a scadenze periodiche, determinato in relazione al valore dell'immobile, alla durata del contratto e ad altri elementi; l'immobile è acquistato o fatto costruire dal locatore, su scelta del conduttore, con facoltà per quest'ultimo di divenirne proprietario alla scadenza del contratto dietro versamento di un prestabilito importo (prezzo di opzione).

D'altro canto va sottolineato che la soggettività passiva I.C.I. è caratterizzata da un rapporto che lega il soggetto all'immobile con la connotazione del diritto reale di godimento (proprietà piena, oppure usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie). L'aver esteso tale soggettività al locatario finanziario (in testa al quale non è ravvisabile un diritto reale) richiede, agli effetti dell'imposta in commento, che si dia un rilievo determinante alla funzione di godimento che, accanto a quella di finanziamento, rappresenta la causa del leasing. Ed è indubbio che fino a quando l'immobile non venga consegnato al locatario è a questi preclusa ogni possibilità di goderne.

In tale linea logica, la stipulazione del contratto di locazione finanziaria va assunta come perfezionata, e quindi operante ai fini del passaggio della soggettività passiva I.C.I. dal locatore al locatario, nel successivo momento della consegna a quest'ultimo dell'immobile oggetto del leasing; e ciò sia nel caso di immobili acquistati dal locatore, sia nel caso di fabbricati realizzati dalla società di leasing per conto del locatario. Resta fermo, ovviamente, che nel periodo immediatamente antecedente alla predetta consegna la soggettività passiva I.C.I. rimane radicata in testa al locatore finanziario.

A tale momento di consegna occorre, altresì, fare riferimento per individuare il «primo gennaio dell'anno successivo» stabilito dall'art. 58 in commento in ordine al passaggio della soggettività passiva I.C.I. dal locatore al locatario per i fabbricati a valore contabile.

Nei suesposti sensi vanno lette ed armonizzate le istruzioni sulle modalità di versamento e dichiarazioni I.C.I. 1998, fornite con la circolare ministeriale n. 136/E del 28 maggio 1998 e decreto direttoriale del 12 marzo 1999.

«APPENDICE/4»

Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo.

Agli effetti dell'I.C.I., si intende:

per fabbricato, la singola unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano (e quindi anche, distintamente, la «abitazione»; la «cantina»; il «garage») cui sia stata attribuita o sia attribuibile un'autonoma rendita catastale;

per area fabbricabile, l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, considerandosi tuttavia non fabbricabili i terreni, di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, i quali siano dagli stessi proprietari condotti e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;

Per coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale devono intendersi, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia (la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo). La predetta definizione normativa ha carattere interpretativo, con efficacia quindi anche per il passato, e vale non soltanto agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni recate dall'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992, ma altresì agli effetti della «finzione giuridica» di non edificabilità dei suoli, di cui si è sopra detto;

per terreno agricolo, il terreno, diverso dall'area fabbricabile, utilizzato per l'esercizio delle attività agricole.

«APPENDICE/5»

Modalità di tassazione in caso di utilizzazione edificatoria delle aree.

In caso di edificazione su area «vergine», dalla data di inizio dei lavori di costruzione fino al momento di ultimazione degli stessi (ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, qualora siffatto momento di utilizzo sia antecedente a quello della ultimazione dei lavori di costruzione) la base imponibile I.C.I. è data solo dal valore dell'area, da qualificare agli effetti impositivi comunque come fabbricabile indipendentemente dalla sussistenza o meno del requisito dell'edificabilità, senza computare, quindi, il valore del fabbricato in corso d'opera; similmente, in caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione sull'area di risulta oppure in caso di recupero edilizio ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere *c), d), e),* della legge 5 agosto 1978, n. 457, dalla data di inizio dei lavori di demolizione oppure di recupero fino al momento di ultimazione dei lavori di ricostruzione oppure di recupero (ovvero, se antecedente, fino al momento dell'utilizzo) la base imponibile I.C.I. è data solo dal valore dell'area senza computare quindi il valore del fabbricato che si sta demolendo e ricostruendo oppure recuperando.

Ovviamente, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o recupero (ovvero, se antecedente, dalla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o recuperato è comunque utilizzato) la base imponibile I.C.I. è data dal valore del fabbricato.

«APPENDICE/6»

Circolare del Ministero delle finanze n. 114/E del 25 maggio 1999, concernente il trattamento delle pertinenze dell'abitazione principale.

L'art. 4, comma 1, del decreto legge n. 437 dell'8 agosto 1996 (reiterativo di precedenti decreti legge), convertito con modificazioni nella legge n. 556 del 24 ottobre 1996 (richiamato nell'art. 3, comma 53, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996), ha attribuito, come è noto, ai comuni il potere di deliberare, agli effetti dell'I.C.I., una aliquota ridotta, rispetto a quella ordinaria, per l'abitazione principale appartenente a soggetto residente anagraficamente nel comune.

Con la circolare ministeriale n. 318/E del 14 dicembre 1995, veniva assunta la posizione interpretativa secondo la quale tale aliquota ridotta, laddove deliberata dal comune, non si estendeva automaticamente alle pertinenze (quali: box, cantina, ecc.) della abitazione principale agevolata, salva l'ipotesi di accatastamento unitario con attribuzione di un unico ammontare di rendita catastale. Ciò, essenzialmente, nella considerazione del carattere di realità dell'imposta la quale colpisce, quindi, distintamente e separatamente ciascuna unità immobiliare secondo le sue specifiche caratteristiche catastali determinanti autonome rendite e valori.

Di contro si andava delineando l'opposta tesi per cui l'aliquota ridotta in commento, ancorché deliberata con riferimento all'abitazione principale, trovava automatica applicazione anche nei riflessi delle pertinenze dell'abitazione medesima. Essa era confortata dal principio, sancito dall'art. 818 del codice civile, secondo cui alle pertinenze deve essere applicato lo stesso regime giuridico stabilito per la cosa principale (salvo diversa disposizione di legge) nonché sorretta dalla considerazione che il potere in commento era stato conferito ai comuni al fine di concedere un trattamento agevolato alla «prima casa» con conseguente esigenza, quindi, di ricomprendervi anche le

pertinenze essendo queste collegate all'alloggio da una relazione di complementarietà funzionale diretta a conservarne od accrescerne le qualità soddisfacendo così, nell'insieme, il fabbisogno abitativo.

Sulla questione è stato sentito il Consiglio di Stato, la cui sezione terza, nell'adunanza del 24 novembre 1998 (n. prot. 1279/1998), ha preliminarmente ricordato «.... che in base alla disciplina generale dettata dall'art. 817 del codice civile sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa e che tale destinazione può essere effettuata da chi sia proprietario o sia titolare di un diritto reale sulla cosa principale; per la configurabilità della pertinenza devono concorrere, quindi, sia un elemento oggettivo, consistente nel rapporto funzionale corrente tra la cosa principale e quelle accessorie, che un elemento soggettivo, consistente nella volontà effettiva, del soggetto che ne abbia titolo, di destinare durevolmente la cosa accessoria alle finalità anzidette».

Ha, quindi, espresso parere favorevole alla identità di trattamento fiscale fra l'abitazione principale e le sue pertinenze, nel preminente rilievo che la «prima casa» deve ritenersi comprensiva anche delle sue pertinenze venendosi così a configurare un complesso unitario di beni.

In ordine, poi, all'eccezione di una eventuale inconciliabilità che verrebbe, in tal modo, a crearsi con la disposizione, di cui alla lettera *d)* dell'art. 59 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, conferente al comune il potere regolamentare di considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, la predetta Sezione ha avuto modo di escluderla così chiarendo: «... resta comunque aperta la possibilità, per la normativa regolamentare, di introdurre una disciplina di dettaglio per evitare problemi interpretativi e di applicazione in numerose situazioni fino ad oggi mai affrontate, con riferimento, ad esempio, alla esatta individuazione dei tipi di immobili pertinenziali ed al loro numero complessivo da ammettere, unitamente alla cosa principale, ai benefici riservati dalla legge agli immobili adibiti a stabile abitazione. L'anzidetta previsione normativa (lettera *d)* dell'art. 59), pertanto, non si pone affatto in contraddizione con le disposizioni generali del codice civile e non appare neppure meramente reiterativa di esse, consentendo di intervenire nella materia per dettare norme integrative od anche eventualmente derogatorie rispetto alle medesime disposizioni generali».

*
* *

La scrivente, in recepimento del predetto parere, revoca l'avviso espresso nella circolare n. 318/E del 14 dicembre 1995, puntualizzando, nel contempo, sotto l'aspetto della detrazione di imposta, che non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione principale. La delineata considerazione giuridica unitaria comporterà, quindi, ad avviso della scrivente, che l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale medesima, appartenenti al titolare di questa.

«APPENDICE/7»

Circolare del Ministero delle finanze n. 96/E del 29 aprile 1999, concernente le modifiche regolamentari che stabiliscono il versamento dell'I.C.I. in autotassazione, in via esclusiva, direttamente al comune.

In forza della lettera *n)* del primo comma dell'art. 59 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, i comuni possono stabilire, con proprio regolamento, fra l'altro, che l'I.C.I. dovuta annualmente in autotassazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 10 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per gli immobili ubicati sul loro territorio, debba essere versata dai contribuenti non più tramite il concessionario della riscossione bensì esclusivamente sul conto corrente postale del comune o presso gli sportelli del tesoriere comunale.

Alcuni comuni hanno già esercitato tale potere, con effetto sui versamenti da eseguire a decorrere dal corrente anno.

Con la presente circolare si intende esaminare i problemi maggiormente significativi derivanti dal predetto cambiamento del sistema di riscossione, ricercandone adeguate soluzioni.

1. *Modello di bollettino per il versamento su c/c postale.*

Pur nella consapevolezza dell'ampio grado di autonomia regolamentare, anche per questo aspetto, riconosciuto ai comuni dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446/1997, lo scrivente ritiene doveroso suggerire l'utilizzo di un bollettino che sia analogo, con gli opportuni adattamenti, sia per quanto riguarda il contenuto che per quanto concerne le caratteristiche tecniche, a quello approvato con il decreto interministeriale del 12 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del successivo 20 maggio.

Ciò sia al fine di non complicare le operazioni di sua compilazione da parte dei contribuenti o delle organizzazioni dagli stessi incaricate, sia per assicurare la uniforme rilevazione dei dati di riscossione.

Il bollettino, utilizzabile anche per i versamenti agli sportelli del tesoriere comunale, potrebbe essere redatto secondo il fac-simile riprodotto, in misura ridotta, nell'allegato alla presente circolare.

2. *Adempimenti dei comuni.*

I comuni si attiveranno per informare adeguatamente i loro contribuenti in ordine all'obbligo di effettuare i versamenti dell'imposta in autotassazione, direttamente ed esclusivamente in loro favore, specificando le relative modalità ed assicurando la disponibilità gratuita dei bollettini.

Essi, inoltre, comunicheranno al concessionario della riscossione che i predetti versamenti non possono più essere eseguiti secondo le modalità stabilite nel terzo comma dell'art. 10 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992.

3. *Adempimenti dei concessionari della riscossione.*

Le somme affluite sul conto corrente postale del concessionario, nonché quelle riscosse presso i propri sportelli, non possono da questo essere restituite ai contribuenti, ma devono necessariamente, in base alle disposizioni vigenti, essere versate in favore del comune avente diritto nei termini e secondo le modalità indicati nelle disposizioni medesime.

Sulle predette somme spettano al concessionario le commissioni previste dal terzo comma dell'art. 10 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, eccezione fatta per quelle riscosse allo sportello successivamente al ricevimento della comunicazione di cui si è trattato al punto 2.

4. *Validità dei versamenti*

I versamenti in commento effettuati dai contribuenti sul conto corrente postale del concessionario della riscossione o presso i suoi sportelli, anziché direttamente al comune, devono comunque essere assunti come validamente eseguiti ed alla data apposta sul bollettino dall'ufficio postale ovvero dal concessionario in caso di pagamento presso i suoi sportelli.

L'aver utilizzato le predette modalità di versamento, diverse da quelle stabilite nel regolamento comunale, comporta l'applicabilità della sanzione per infrazioni di carattere formale prevista nel terzo comma dell'art. 14 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo n. 473 del 18 dicembre 1997.

Tuttavia, almeno per il primo anno interessato ad una così radicale trasformazione delle modalità di versamento, non si farà luogo alla irrogazione di tale sanzione alla luce delle disposizioni recate dall'art. 6 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, in quanto non c'è dubbio che si verificano obiettive condizioni di incertezza e di disorientamento che rendono scusabile l'errore del contribuente.

5. *Avvertenza*

Ovviamente resta fermo che, in assenza di modifiche regolamentari da parte del comune sulle modalità di versamento, l'imposta dovuta per gli immobili ubicati sul suo territorio deve continuare, come per il passato, ad essere pagata tramite il competente concessionario della riscossione. Resta, altresì, fermo che qualora il comune, con il suo regolamento, abbia stabilito il versamento diretto in suo favore aggiuntivamente rispetto a quello tramite il concessionario, il contribuente può optare per l'una o l'altra modalità di pagamento.

99A4442

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Trasferimento della sede dell'ambasciata d'Italia in Germania da Bonn a Berlino con conseguente soppressione del consolato generale d'Italia di prima classe in Berlino ed istituzione di una cancelleria consolare presso l'ambasciata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis);

EMANA

Il seguente decreto:

Art. 1.

La sede della sede dell'ambasciata d'Italia in Germania, con la relativa dotazione organica come determinata dal decreto interministeriale 31 marzo 1969, n. 3218 e sue successive modificazioni, è trasferita da Bonn a Berlino a far data dal 1° agosto 1999.

Art. 2.

A decorrere dal 1° agosto 1999 il consolato generale d'Italia di prima classe in Berlino è soppresso ed i posti-funzione previsti nella relativa dotazione organica come determinata dal decreto interministeriale 7 agosto 1980, n. 3596 e sue successive modificazioni — con esclusione del posto di capo di consolato generale di prima classe e del posto di console/console aggiunto/primo vice console — integrano l'organico dell'ambasciata d'Italia in Berlino, al fine dell'espletamento delle funzioni di cui all'art. 3.

Art. 3.

Sempre a decorrere dal 1° agosto 1999 — per sopperire alle funzioni svolte dal soppresso consolato generale di prima classe — è istituita presso l'ambasciata d'Italia in Berlino una cancelleria consolare con la seguente circoscrizione territoriale: la città di Berlino ed il land del Brandeburgo.

Art. 4.

Una sezione distaccata dell'ambasciata d'Italia in Berlino continua temporaneamente a svolgere la propria attività a Bonn sino ad un massimo di due anni a decorrere dal 1° agosto del 1999, per le esigenze dovute al permanere a Bonn del Ministero della difesa e di alcuni uffici di altre amministrazioni federali tedesche.

Art. 5.

La spesa derivante dal presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione di competenza e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, graverà sugli stanziamenti iscritti sui competenti capitoli di bilancio del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1999 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1999
Registro n. 1 Affari esteri, foglio n. 279

99A4424

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 2 giugno 1999

Dollaro USA	1,0382
Yen giapponese	125,71
Dracma greca	324,00
Corona danese	7,4317
Corona svedese	8,9830
Sterlina	0,64430
Corona norvegese	8,2415
Corona ceca	37,477
Lira cipriota	0,57777
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	248,62
Zloty polacco	4,1445
Tallero sloveno	194,4039
Franco svizzero	1,5912
Dollaro canadese	1,5400
Dollaro australiano	1,6075
Dollaro neozelandese	1,9689
Rand sudafricano	6,4332

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A4505

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Individuazione dell'associazione «Terranostra», in Roma tra le associazioni di protezione ambientale

Con decreto ministeriale 12 aprile 1999, registrato dalla ragioneria centrale del competente Ministero il 22 aprile 1999, l'Associazione Terranostra, con sede in Roma, via XXIV maggio n. 43, è stata individuata tra le associazioni di protezione ambientale ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

99A4425

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma per crisi aziendale

Con decreto ministeriale n. 26043 del 14 aprile 1998, è approvato il programma per crisi aziendale relativamente al periodo dal 14 aprile 1998 al 22 ottobre 1998, della ditta S.r.l. Rebin, con sede in Lecce, e unità di Lecce e provincia, Marcon e Portogruaro (Venezia), Taranto e Treviso.

Con decreto ministeriale n. 26063 del 19 aprile 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 22 giugno 1998 al 21 giugno 1999, della ditta S.p.a. Alcatel Italia - Divisione Alcatel Siette, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e unità di Aymavilles (Aosta), Genova, Gorle (Bergamo), Livorno - S. Vincenzo - Elba - Portoferraio (Livorno), Novi Ligure (Alessandria), Reggio Calabria - Palmi - Locri - (Reggio Calabria), Roma, S. Donato Milanese (Milano), S. Eraclio di Foligno (Perugia), Sassari, Selargius - Iglesias (Cagliari), Sesto Fiorentino (Firenze), Torino, Trento, Venezia - Oriago di Mira (Venezia), Verona.

Con decreto ministeriale n. 26064 del 19 aprile 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 22 giugno 1998 al 21 aprile 1999, della ditta S.p.a. Alcatel Italia - Divisione Alcatel Siette, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze), e unità di Terni.

Con decreto ministeriale n. 26065 del 19 aprile 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 22 giugno 1998 al 21 marzo 1999, della ditta S.p.a. Alcatel Italia - Divisione Alcatel Siette, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e unità di Bari - Trani (Bari), Foggia, S. Vito dei Normanni (Brindisi).

Con decreto ministeriale n. 26066 del 19 aprile 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 22 giugno 1998 al 21 febbraio 1999, della ditta S.p.a. Alcatel Italia - Divisione Alcatel Siette, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e unità di L'Aquila, Avezzano (L'Aquila), Marcellinara (Cosenza) Nuoro.

Con decreto ministeriale n. 26067 del 19 aprile 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 22 giugno 1998 al 21 febbraio 1999, della ditta S.p.a. Alcatel Italia - Divisione Alcatel Siette, con sede in Sesto Forentino (Firenze) e unità di Rende, Castrovillari, Diamante (Cosenza).

Con decreto ministeriale n. 26069 del 19 aprile 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 22 giugno 1998 al 6 ottobre 1998, della ditta S.p.a. Alcatel Italia - Divisione Alcatel Siette, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e unità di Gravellona Toce (Novara), Massa Carrara, Serravalle Pistoiese (Pistoia), Viterbo.

Con decreto ministeriale n. 26071 del 19 aprile 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° ottobre 1998 al 30 settembre 1999, della ditta S.r.l. Camiceria Agatex, con sede in Milano, e unità di Calcinate (Bergamo).

Con decreto ministeriale n. 26073 del 19 aprile 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° maggio 1998 al 5 dicembre 1998, della ditta S.r.l. CO.PR.A. Mensa aziendale C/O Morteo Industrie S.p.a., con sede in Piacenza, e unità c/o Morteo Industrie - Pozzolo Formigaro (Novara).

Con decreto ministeriale n. 26075 del 19 aprile 1999, per le motivazioni in premessa esplicitate, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 19 dicembre 1998 al 18 giugno 1999, della ditta S.r.l. CARB.CO, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rovereto (Trento).

Con decreto ministeriale n. 26076 del 19 aprile 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° giugno 1998 al 31 maggio 1999, della ditta S.p.a. Siry Chamon, con sede in Milano, e unità di Novate Milanese (Milano).

Con decreto ministeriale n. 26079 del 19 aprile 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 6 luglio 1998 al 5 luglio 1999, della ditta S.p.a. Sirti, con sede in Milano, e unità di cantieri nella regione Piemonte di cui all'allegato elenco, che fa parte integrante del presente provvedimento.

Con decreto ministeriale n. 26080 del 19 aprile 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 6 luglio 1998 al 5 luglio 1999, della ditta S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unità di cantieri ubicati nella regione Lombardia di cui all'allegato elenco, che fa parte integrante del presente provvedimento.

Con decreto ministeriale n. 26081 del 19 aprile 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 6 luglio 1998 al 5 luglio 1999, della ditta S.p.a. Sirti, sede in Milano e unità di cantieri ubicati nella regione Friuli di cui all'allegato elenco, che fa parte integrante del presente provvedimento.

Con decreto ministeriale n. 26082 del 19 aprile 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 6 luglio 1998 al 5 luglio 1999, della ditta S.p.a. Sirti, sede in Milano e unità di cantieri ubicati nella regione Emilia di cui all'allegato elenco, che fa parte integrante del presente provvedimento.

Con decreto ministeriale n. 26083 del 19 aprile 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 6 luglio 1998 al 5 luglio 1999, della ditta S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unità di cantieri ubicati nella regione Marche di cui all'allegato elenco, che fa parte integrante del presente provvedimento.

Con decreto ministeriale n. 26084 del 19 aprile 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 6 luglio 1998 al 5 luglio 1999, della ditta S.p.a. Sirti, sede in Milano e unità di cantieri ubicati nella regione Toscana di cui all'allegato elenco, che fa parte integrante del presente provvedimento.

Con decreto ministeriale n. 26085 del 19 aprile 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 6 luglio 1998 al 5 luglio 1999, della ditta S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unità di cantieri ubicati nella regione Liguria di cui all'allegato elenco, che fa parte integrante del presente provvedimento.

Con decreto ministeriale n. 26086 del 19 aprile 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 6 luglio 1998 al 5 luglio 1999, della ditta S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unità di cantieri ubicati nella regione Lazio di cui all'allegato elenco, che fa parte integrante del presente provvedimento.

Con decreto ministeriale n. 26087 del 19 aprile 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 6 luglio 1998 al 5 luglio 1999, della ditta S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unità di cantieri ubicati nella regione Sardegna di cui all'allegato elenco, che fa parte integrante del presente provvedimento.

Con decreto ministeriale n. 26088 del 19 aprile 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 6 luglio 1998 al 5 luglio 1999, della ditta S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unità di cantieri ubicati nella regione Puglia di cui all'allegato elenco, che fa parte integrante del presente provvedimento.

Con decreto ministeriale n. 26089 del 19 aprile 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 6 luglio 1998 al 5 luglio 1999, della ditta S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unità di cantieri ubicati nella regione Campania di cui all'allegato elenco, che fa parte integrante del presente provvedimento.

Con decreto ministeriale n. 26090 del 19 aprile 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 6 luglio 1998 al 5 luglio 1999, della ditta S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unità di cantieri ubicati nella regione Basilicata di cui all'allegato elenco, che fa parte integrante del presente provvedimento.

Con decreto ministeriale n. 26091 del 19 aprile 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 6 luglio 1998 al 5 luglio 1999, della ditta S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unità di cantieri ubicati nella regione Sicilia di cui all'allegato elenco, che fa parte integrante del presente provvedimento.

Con decreto ministeriale n. 26092 del 19 aprile 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 6 luglio 1998 al 5 luglio 1999, della ditta S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unità di cantieri ubicati nella regione Calabria di cui all'allegato elenco, che fa parte integrante del presente provvedimento.

Con decreto ministeriale n. 26093 del 19 aprile 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1º febbraio 1999 al 31 gennaio 2000, della ditta S.r.l Unigraf, con sede in Vitulazio (Caserta), e unità di Vitulazio (Caserta).

Con decreto ministeriale n. 26096 del 19 aprile 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 30 novembre 1998 al 29 novembre 1999, della ditta S.p.a. Beloit Italia, con sede in Pinerolo (Torino) e unità di stabilimento - uffici di Pinerolo (Torino).

Con decreto ministeriale n. 26097 del 19 aprile 1999, è approvato il programma per crisi aziendale relativamente al periodo dal 27 ottobre 1998 al 4 maggio 1999, della ditta S.p.a. EL.TE Siciliana, con sede in Palermo e unità di Sulmona (L'Aquila).

Con decreto ministeriale n. 26098 del 19 aprile 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 4 maggio 1998 al 3 maggio 1999, della ditta S.p.a. EL.TE Siciliana, con sede in Palermo e unità di Agrigento, Catania, Palermo, Trapani.

Con decreto ministeriale n. 26099 del 19 aprile 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 29 giugno 1998 al 28 giugno1999, della ditta S.p.a. EL.TE Siciliana, con sede in Palermo e unità di Città S. Angelo (Pescara).

Con decreto ministeriale n. 26101 del 19 aprile 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1º giugno 1998 al 31 maggio 1999, della ditta S.p.a. Hera, con sede in Agrigento, e unità di Agrigento.

Con decreto ministeriale n. 26103 del 19 aprile 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 10 gennaio 1998 al 9 gennaio 1999, della ditta. S.p.a. Coni Sud, con sede in Borgograppa (Latina) e unità di stabilimento di Buccino (Salerno).

Con decreto ministeriale n. 26104 del 19 aprile 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1º gennaio 1998 al 20 maggio 1998, della ditta S.p.a. Spai, con sede in Gaudiano di Lavello (Potenza) e unità di Gaudiano di Lavello (Potenza).

Con decreto ministeriale n. 26105 del 19 aprile 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1º luglio 1998 al 30 giugno 1999, della ditta SDF Eredi Russo, con sede in Mugnano di Napoli e unità di Mugnano di Napoli.

99A4282

Provvedimenti concernenti l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione

Con decreto ministeriale n. 26060 del 14 aprile 1999, per quanto in premessa esplicitato ai fini dell'applicazione dell'art. 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dell'art. 32, lettera *d),* della legge 29 aprile 1949, n. 264, è accertata la sussistenza del requisito della stabilità di impiego indicata in premessa, in favore del personale dipendente dalla società Fondazione teatro Carlo Felice, con sede in Genova e unità di Genova.

A seguito dell'accertamento di cui sopra la società in questione è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente.

L'accertamento nonché l'esonero di cui ai precedenti commi docorrono dal 27 ottobre 1998, data della domanda della società in questione.

Con decreto ministeriale n. 26061 del 14 aprile 1999, per quanto in premessa esplicitato ai fini dell'applicazione dell'art. 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dell'art. 32, lettera *d),* della legge 29 aprile 1949, n. 264, è accertata la sussistenza del requisito della stabilità di impiego indicata in premessa, in favore del personale dipendente dalla società S.p.a. A.I.S.A. Arezzo impianti e servizi ambientali, con sede in Arezzo e unità di Arezzo.

A seguito dell'accertamento di cui sopra la società in questione è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente.

L'accertamento nonché l'esonero di cui ai precedenti commi docorrono dal 23 ottobre 1998, data della domanda della società in questione.

99A4280

ZProvvedimenti di approvazione dei programmi di riorganizzazione industriale

Con decreto ministeriale n. 26042 del 14 aprile 1999, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 20 luglio 1998 al 19 luglio 1999, della ditta S.p.a. Ligabue Catering, con sede in Venezia, e unità di Peschiera Borromeo - Linate (Milano).

Con decreto ministeriale n. 26072 del 19 aprile 1999, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1º luglio 1998 al 30 giugno 1999, della ditta S.p.a. Dade Behring, con sede in Milano e unità di Scoppito (L'Aquila).

Con decreto ministeriale n. 26078 del 19 aprile 1999, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 5 maggio 1998 al 4 maggio 2000, della ditta S.p.a. Ferriere Nord, con sede in Rivoli di Osoppo (Udine) e unità di Osoppo (Udine).

Con decreto ministeriale n. 26100 del 19 aprile 1999, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 2 febbraio 1998 al 1º agosto 1999, della ditta S.p.a. P. & R. Servizi, con sede in San Severino Marche (Macerata) e unità di Stabilimento ed uffici in Pesaro.

99A4281

Accertamento dei presupposti per il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 26062 del 19 aprile 1999, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 relativi al periodo dal 12 gennaio 1999 all'11 luglio 1999, della ditta S.c.a.r.l. Consorzio agrario provinciale di Teramo, con sede in Teramo e unità di Teramo.

Con decreto ministeriale n. 26095 del 19 aprile 1999, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 relativi al periodo dal 18 settembre 1998 al 17 marzo 1999, della ditta S.p.a. Manifattura del Matese, con sede in Mercogliano (Avellino) e unità di Piedimonte Matese (Caserta).

Con decreto ministeriale n. 26102 del 19 aprile 1999, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 relativi al periodo dal 22 gennaio 1999 al 21 luglio 1999, della ditta S.p.a. Arlecchino, sede in Sezze (Latina) e unità di Sezze (Latina).

99A4278

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale

Con decreto ministeriale n. 26044 del 14 aprile 1999, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° settembre 1998 al 31 agosto 2000, della ditta S.p.a. Carle & Montanari, con sede in Milano unità di Cisano Bergamasco (Bergamo) e Milano e Quinto Stampi (Milano).

Con decreto ministeriale n. 26070 del 19 aprile 1999, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 9 marzo 1998 al 21 giugno 1998, della ditta S.p.a. Metalli preziosi, con sede in Paderno Dugnano (Milano) e unità di filiale di Firenze, Vienza e Paderno Dugnano (Milano).

Con decreto ministeriale n. 26077 del 19 aprile 1999, per le motivazioni in premessa esplicitate è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 23 febbraio 1998 all'8 settembre 1998, della ditta S.c.a.r.l. Coop. Adriatica, con sede in Bologna e unità di Jesi (Ancona).

Con decreto ministeriale n. 26094 del 19 aprile 1999, è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 3 giugno 1998 al 2 giugno 1999, della ditta S.p.a. M.C.M. Manifatture Cotoniere del mezzogiorno con sede in Salerno, e unità di Fratte (Salerno).

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Con decreto ministeriale n. 26106 del 19 aprile 1999, ai sensi dell'art. 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono accertate, relativamente al periodo dal 2 novembre 1995 al 31 gennaio 1996, le esigenze di ristrutturazione aziendale della ditta Rinascita - Società cooperativa interregionale a r.l., con sede in Gonzaga (Mantova) e unità di Derovere (Cremona).

99A4279

Approvazione del programma di conversione aziendale a favore della ditta S.r.l. Mawel industriale, in Alba

Con decreto ministeriale n. 26074 del 19 aprile 1999, è approvato il programma per conversione aziendale, relativamente al periodo dal 1° settembre 1998 al 31 agosto 2000, della ditta S.r.l. Mawel Industriale, con sede in Alba (Cuneo) e unità di Racconigi (Cuneo).

99A4277

Annullamento del decreto direttoriale 1° dicembre 1998 concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cantina oleificio riforma fondiaria», in S. Pancrazio Salentino.

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1999, il decreto direttoriale 1° dicembre 1998, con il quale la società cooperativa Cantina oleificio riforma fondiaria, con sede in San Pancrazio Salentino (Brindisi), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Michele Carducci ne è stato nominato commissario liquidatore, è annullato.

99A4405

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Grosservice - Soc. coop. a r.l.», in Venezia-Mestre

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1999 il dott. Alfredo Auciello è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Grosservice - Soc. coop. a r.l.», con sede in Venezia-Mestre, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 11 dicembre 1998, in sostituzione della rag. Marta Bacciolo, che ha rassegnato le dimissioni dall'incarico.

99A4443

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Agrivelino - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Rieti.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1999 il dott. Maurizio Sentinelli è nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Agrivelino - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rieti, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 19 novembre 1997, in sostituzione del dott. Erminio De Santis.

99A4444

COMUNE DI BITONTO

Variante al piano regolatore generale del comune di Bitonto

La giunta della regione Puglia con atto n. 413 del 4 maggio 1999 (esecutivo a norma di legge), ha approvato la variante al P.R.G. di Bitonto (Bari) con l'introduzione negli atti delle prescrizioni e precisazioni in relazione richiamate e contenute nel parere del C.U.R. n. 76/98 del 5 novembre 1998 che insieme alla relazione del S.U.R. n. 12/98 del 22 luglio 1998 è parte integrante del provvedimento adottato.

99A4426

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 19 febbraio 1999 recante: «Legge 17 dicembre 1971, n. 1158, concernente: "Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il Continente" (Delibera n. 33/99)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 124 del 29 maggio 1999).

Alla pag. 11, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, in calce alla deliberazione citata in epigrafe, dove è scritto: «Il Presidente *delegato*: D'ALEMA», leggasi: «Il Presidente: D'ALEMA».

99A4445

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.